



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GIUGNO 2025



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	6
SEZIONE SECONDA	25
SEZIONE TERZA	36
SEZIONE QUARTA	48
SEZIONE QUINTA	55
SEZIONE SESTA	70
SEZIONE SETTIMA	86

GIUGNO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 23406 del 30/01/2025** Ud. (dep. **23/06/2025**) Rv. **288155-01**

Presidente: **SARNO GIULIO**. Estensore: **SCORDAMAGLIA IRENE**. Relatore: **SCORDAMAGLIA IRENE**. Imputato: **CECCHINI ANSANO C/ SALERNO NICOLA**. P.M. **GAETA PIETRO**. (Conf.)

Qualifica appello il ricorso, GIUDICE DI PACE TORINO, 20/03/2024

649075 GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Sentenze di proscioglimento in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa - Parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato - Appello ai soli effetti civili - Legittimazione - Sussistenza.

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. non si applica alla impugnazione della parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 38, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 36932 del 2024 Rv. 287021-01

Massime precedenti Difformi: N. 14370 del 2024 Rv. 286929-01

Massime precedenti Vedi: N. 24097 del 2024 Rv. 286471-01, N. 43463 del 2022 Rv. 283748-01, N. 15797 del 2025 Rv. 287996-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6509 del 2013 Rv. 254130-01, N. 27614 del 2007 Rv. 236539-01, N. 28911 del 2019 Rv. 275953-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 20989 del 12/12/2024** Ud. (dep. **05/06/2025**) Rv. **288175-01**

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **SIANI VINCENZO**. Relatore: **SIANI VINCENZO**. Imputato: **PG C/ POLICHETTI ANGELO**. P.M. **VIOLA ALFREDO POMPEO**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 01/02/2024

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione - Reati commessi fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - Disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 - Applicabilità - Ragioni.

La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 161 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 CORTE COST., Legge 27/11/2021 num. 134 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 2629 del 2024 Rv. 285724-01, N. 26294 del 2024 Rv. 286653-01, N. 28474 del 2024 Rv. 286811-02

Massime precedenti Difformi: N. 18873 del 2024 Rv. 286436-01

Massime precedenti Vedi: N. 1567 del 2022 Rv. 282408-01, N. 31877 del 2017 Rv. 270629-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21833 del 2007 Rv. 236372-01, N. 13390 del 1998 Rv. 211904-01, N. 5292 del 2021 Rv. 280432-02

Sez. U, Sentenza n. 20989 del 12/12/2024 Ud. (dep. **05/06/2025**) Rv. **288175-02**

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **SIANI VINCENZO.** *Relatore:* **SIANI VINCENZO.** *Imputato:* **PG C/ POLICHETTI ANGELO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 01/02/2024

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione ex art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge n. 103 del 2017 - Anteriorità del "dies a quo" della sospensione rispetto al completo decorso del termine prescrizionale - Necessità.

La concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il "dies a quo" di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 CORTE COST., Legge 27/11/2021 num. 134 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 37729 del 2022 Rv. 283695-01, N. 18873 del 2024 Rv. 286436-01, N. 41430 del 2018 Rv. 275226-01, N. 29150 del 2017 Rv. 270696-01, N. 26294 del 2024 Rv. 286653-01, N. 28474 del 2024 Rv. 286811-02

GIUGNO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



Sez. 1, **Sentenza n. 23936 del 26/06/2025** Cc. (dep. 26/06/2025) Rv. **288144-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: B. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 28/05/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Richiesta del destinatario trattenuto di riesame del provvedimento - Competenza concorrente - Sussistenza - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sul riesame del provvedimento, consentito al soggetto in attesa di espulsione dall'art. 15, par. 3, direttiva 2008/115/CE, e al richiedente protezione internazionale dall'art. 9, par. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE, sussiste la competenza concorrente del giudice che ha emesso l'originario provvedimento da riesaminare, in ragione di esigenze legate all'unitarietà della valutazione circa il perdurare dei presupposti della misura genetica o delle successive proroghe, e, alternativamente, quella del giudice nella cui circoscrizione si trovi il centro di permanenza dove è trattenuto il migrante al momento dell'istanza, dovendosi dare rilievo al criterio legato alla prossimità territoriale perché idoneo a valorizzare la maggiore vicinanza alle situazioni nuove ovvero a quelle circostanze sopravvenute che possono inficiare la validità del perdurare della misura.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15 com. 4, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 33 art. 9 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 33 art. 9 com. 5, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23935 del 2025 Rv. 288042-01, N. 15747 del 2025 Rv. 287838-01, N. 15750 del 2025 Rv. 287811-02 Rv. 287811-01, N. 15748 del 2025 Rv. 287840-01, N. 23929 del 2025 Rv. 288040-01

Sez. 1, **Sentenza n. 23931 del 26/06/2025** Cc. (dep. 26/06/2025) Rv. **288069-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: J. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 04/06/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere - Domanda di protezione internazionale - Strumentalità - Effetti - Nuovo trattenimento - Termini - Durata massima - Indicazione - Precisazioni - Superamento dei termini di cui all'art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Sindacabilità - Sussistenza.

In tema di trattenimento delle persone straniere, nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, qualora un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e l'amministrazione ne ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, i termini massimi di questa misura sono quelli previsti dallo stesso art. 6, mentre l'art. 28-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 stabilisce i termini delle procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, bensì il riesandersi dell'effetto sospensivo automatico del provvedimento impugnato, ferma la sindacabilità giurisdizionale del

SEZIONE PRIMA

superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l'inutile scorrere o l'inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adequatezza dell'esame da svolgere.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16399 del 2025 Rv. 287887-02, N. 15754 del 2025 Rv. 287842-03, N. 16529 del 2025 Rv. 287845-01, N. 16390 del 2025 Rv. 287886-01

Sez. 1, Sentenza n. 23935 del 26/06/2025 Cc. (dep. 26/06/2025) Rv. 288042-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: L. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE TRAPANI, 05/06/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Richiesta del destinatario trattenuto di riesame del provvedimento - Valutazione - Oggetto - Sopravvenienze - Elementi sfavorevoli al migrante adottati all'amministrazione - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la richiesta di riesame del provvedimento di trattenimento pre-espulsivo promanante dal destinatario della misura ex art. 15, par. 3, direttiva 2008/115/CE, ovvero dal richiedente protezione internazionale, ai sensi dell'art. 9, par. 5, direttiva 2013/33/UE, in quanto volta a verificare i profili di permanenza dei presupposti di legittimità del titolo, con conseguente eventuale apertura anche a elementi di valutazione nuovi, implica l'apprezzamento di tutti i dati sopravvenuti idonei a giustificare la misura di trattenimento, ivi inclusi quelli sfavorevoli al migrante adottati dall'amministrazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15 com. 3, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 33 art. 9 com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15747 del 2025 Rv. 287838-01

Sez. 1, Sentenza n. 23929 del 26/06/2025 Cc. (dep. 26/06/2025) Rv. 288040-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: R. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 09/06/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Riesame di un titolo non più efficace - Esclusione - Pretesa risarcitoria - Irrilevanza - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'istituto del riesame del provvedimento, consentito al soggetto in attesa di espulsione dall'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE, nonché al richiedente protezione internazionale dall'art. 9, par. 3, direttiva 2013/33/UE, non può essere utilizzato per chiedere l'accertamento giudiziale dell'illegittimità di un titolo giustificativo non più efficace in quanto sostituito da altro, neppure nella prospettiva dell'esercizio di istanze risarcitorie in separata sede, trattandosi di strumento di controllo periodico sul titolo in forza del quale è all'attualità imposta la misura del trattenimento.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 13, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15 com. 3, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 33 art. 9 com. 5, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15747 del 2025 Rv. 287838-01

Sez. 1, Sentenza n. 23934 del 26/06/2025 Cc. (dep. 26/06/2025) Rv. 288041-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: R. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE TRAPANI, 30/05/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Proroga - Deduzione di illegittimità del provvedimento per mancanza della delega del funzionario diverso dal questore - Onere della prova del fatto negativo - A carico del deducente - Modalità di adempimento - Indicazione - Fattispecie.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il soggetto trattenuto che deduca l'illegittimità del provvedimento di proroga ex art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per insussistenza della delega in capo al funzionario firmatario diverso dal questore, ha l'onere di provare detto fatto negativo, sicché, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente attestazione da parte dell'amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori presso l'amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. (Fattispecie relativa all'annullamento con rinvio del decreto di proroga del trattenimento che aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione con la quale il difensore aveva dedotto l'assenza in atti della delega questoriale in favore del sostituto commissario che aveva sottoscritto la richiesta di proroga).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2018 num. 142 art. 6 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16441 del 2025 Rv. 287889-01, N. 15754 del 2025 Rv. 287842-01, N. 18637 del 2025 Rv. 287895-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-03, N. 15746 del 2025 Rv. 287810-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 23723 del 20/06/2025** Cc. (dep. 25/06/2025) Rv. 288283-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: PMT C/ HANIF SHERAZ. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE TRIESTE, 26/03/2025

618052 SICUREZZA PUBBLICA - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI - Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Ordinanza di convalida - Presupposti da valutare - Individuazione - Fattispecie.

In tema di disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento (cd. DASPO urbano), la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia, presuppone la valutazione di tutti i presupposti di legittimità della misura, che sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate, e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; d) la congruità della durata della misura. (Fattispecie relativa al diniego della convalida del provvedimento questorile nella sola parte in cui, unitamente al divieto di frequentare dalle ore 18 alle ore 6 di ogni giorno i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, imponeva l'obbligo di comparire settimanalmente presso un ufficio di polizia giudiziaria, obbligo ritenuto dal giudice per le indagini preliminari sproporzionato e non giustificato dalle condotte evocative di pericolosità sociale rimproverate al soggetto).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/02/2017 num. 14 art. 13 bis, Legge 18/04/2017 num. 48 art. 1, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 28526 del 2024 Rv. 287368-01, N. 41899 del 2023 Rv. 285286-01, N. 17753 del 2018 Rv. 272778-01, N. 23514 del 2020 Rv. 279823-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 44273 del 2004 Rv. 229110-01

Sez. 1, **Sentenza n. 23720 del 20/06/2025** Cc. (dep. 25/06/2025) Rv. 288282-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: SINDONI GIOVANNI LUCA. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA MESSINA, 12/03/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova al servizio sociale - Esecuzione in altro Stato dell'Unione europea ove il condannato abbia residenza legale e abituale - Condizioni - Onere di allegazione - Sussistenza.

In tema di misure alternative alla detenzione, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito nello Stato estero membro dell'Unione europea nel quale il condannato abbia residenza legale e abituale, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, a condizione che l'interessato adempia ai propri oneri di allegazione concernenti gli elementi minimi, pertinenti alle sue condizioni di vita (nella specie, luogo di residenza all'estero e attività lavorativa ivi svolta), che consentano la delibazione della sua istanza da parte del tribunale di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38 art. 5, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 947, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 20977 del 2020 Rv. 279338-01, N. 16942 del 2020 Rv. 279144-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 2764 del 2024 Rv. 285709-01, N. 48719 del 2019 Rv. 277793-01, N. 20771 del 2022 Rv. 283366-01

Sez. 1, Sentenza n. 22658 del 03/06/2025 Cc. (dep. 17/06/2025) Rv. 288160-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: COLORIZIO VINCENZO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 23/09/2024

599055 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI IN MODO PERICOLOSO PER LA SALUTE PUBBLICA - Delitto di cui all'art. 443 cod. pen. - Farmaco "guasto o imperfetto" - Superamento della data di scadenza - Sufficienza - Esclusione - Verifica in concreto della pericolosità o inefficacia - Necessità.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 443 cod. pen., la qualità di farmaco "guasto o imperfetto" non può essere desunta dal mero superamento della data di scadenza, potendo l'efficacia dei principi attivi persistere per qualche tempo dopo lo spirare del termine indicato sulla confezione, sicché è necessario verificare in concreto se il farmaco scaduto sia effettivamente andato incontro ad un processo di alterazione, divenendo pericoloso per la salute o comunque privo di efficacia terapeutica. (Diff.: Sez. 6, n. 725 del 1994, Rv. 197239-01; Sez. 1, n. 6926 del 1992, Rv. 190580-01; Sez. 4, n. 1104 del 1987, Rv. 176869-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 443, Cod. Pen. art. 452

Massime precedenti Vedi: N. 24704 del 2015 Rv. 263923-01, N. 39187 del 2013 Rv. 256910-01

Sez. 1, Sentenza n. 22663 del 29/05/2025 Ud. (dep. 17/06/2025) Rv. 288148-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: DE GLAUDI GIUSEPPE (CUI 02SQ24N). P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 02/12/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale - Revoca automatica della patente di guida ai sensi dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 - Sopravvenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma - Configurabilità del reato di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011 in caso di revoca della patente disposta prima della sentenza della Corte costituzionale - Esclusione - Fattispecie.

Non è configurabile il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nel caso in cui il destinatario di una misura di prevenzione abbia condotto un veicolo nonostante la revoca della patente di guida disposta in via automatica nei suoi confronti in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 120, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. (Fattispecie relativa a decreto di revoca della patente annullato in autotutela dalla prefettura successivamente all'accertamento del reato, nella quale la Corte ha precisato che il giudice, a prescindere da ogni considerazione sulla retroattività del provvedimento adottato in autotutela, è tenuto a disapplicare il decreto di revoca della patente, in quanto affetto dal vizio genetico derivante dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma che ne prevedeva l'adozione obbligatoria).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 73 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 120 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2304 del 1999 Rv. 214976-01, N. 34556 del 2023 Rv. 285058-01, N. 38824 del 2008 Rv. 241064-01, N. 8072 del 2025 Rv. 287626-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236535-01

Sez. 1, Sentenza n. 23373 del 29/05/2025 Cc. (dep. **23/06/2025**) Rv. **288149-01**

Presidente: **CENTOFANTI FRANCESCO**. *Estensore:* **POSCIA GIORGIO**. *Relatore:* **POSCIA GIORGIO**. *Imputato:* **NAPOLI FRANCESCO TANCREDI MARIA**. *P.M.* **MIGNOLO OLGA**. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 13/03/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020 - Scambio di generi alimentari di modico valore tra i detenuti - Regolamentazione da parte dell'amministrazione penitenziaria - Possibilità - Condizioni.

In tema di regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, il provvedimento con il quale l'amministrazione penitenziaria regolamenti, per ragioni di sicurezza, l'esercizio del diritto del detenuto allo scambio di generi alimentari di modico valore con altri detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, purché ciò avvenga in modo ragionevole e senza rendere detto esercizio particolarmente gravoso, determinandone, di fatto, la soppressione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. F CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 15 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 35485 del 2024 Rv. 286985-01, N. 34458 del 2024 Rv. 286947-01, N. 23731 del 2024 Rv. 286672-01, N. 35601 del 2021 Rv. 281899-01

Sez. 1, Ordinanza n. 22537 del 23/05/2025 Cc. (dep. **16/06/2025**) Rv. **288147-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE**. *Estensore:* **OGGERO MARIA EUGENIA**. *Relatore:* **OGGERO MARIA EUGENIA**. *Imputato:* **PMT C/ SMITH ROBERTO**. *P.M.* **CENICCOLA ELISABETTA**. (Diff.)

Qualifica opposizione il ricorso, GIP TRIBUNALE MILANO, 07/03/2025

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Applicazione della diminuzione di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Rito - Procedura "de plano" ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - Rimedio esperibile - Opposizione davanti allo stesso giudice.

L'applicazione della riduzione della pena di un sesto, prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, deve essere deliberata "de plano" dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento "inaudita altera parte" avverso il quale può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Difformi: N. 7356 del 2025 Rv. 287522-01

Massime precedenti Vedi: N. 3063 del 2024 Rv. 285720-01, N. 4237 del 2024 Rv. 285820-01

Sez. 1, Sentenza n. 20575 del 20/05/2025 Ud. (dep. **03/06/2025**) Rv. **288112-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **TORIELLO MICHELE.** *Relatore:* **TORIELLO MICHELE.** *Imputato:* **PESCE GIUSEPPE. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 18/02/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Porto abusivo di un'arma impropria - Esclusione della lieve entità del fatto ex art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Possibilità - Esclusione.

Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in legno lunga 70 cm.) impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13630 del 2019 Rv. 275242-02, N. 27246 del 2015 Rv. 263925-01

Massime precedenti Vedi: N. 47145 del 2019 Rv. 277778-01, N. 5038 del 2025 Rv. 287554-01, N. 51261 del 2017 Rv. 271262-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266590-01

Sez. 1, Sentenza n. 22007 del 30/04/2025 Ud. (dep. **11/06/2025**) Rv. **288176-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.** *Imputato:* **UCCELLO GENNARO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/07/2024

612008 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Delitto tentato - Responsabilità del concorrente morale - Dolo diretto - Necessità - Esclusione - Dolo eventuale - Sufficienza - Ragioni.

In tema di concorso di persone nel reato, il concorrente morale, diversamente dall'autore della condotta tipica, risponde del delitto tentato anche se l'evento sia stato da lui voluto non con dolo diretto, ma con dolo eventuale. (In motivazione la Corte ha altresì chiarito che il fatto non può essere ascritto al concorrente morale a titolo di concorso anomalo, in quanto, avendo egli agito con dolo, ha già considerato il reato più grave come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata). (Conf.: Sez. 1, n. 7350 del 1991, Rv. 187758-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44579 del 2018 Rv. 273977-01, N. 11495 del 2023 Rv. 284246-01, N. 14342 del 2012 Rv. 252565-01, N. 43067 del 2021 Rv. 282295-01, N. 17502 del 2018 Rv. 272893-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261105-01 Rv. 261104-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 21594 del 29/04/2025** Cc. (dep. **09/06/2025**) Rv. **288116-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Relatore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Imputato:* **GIP TRIBUNALE DI UDINE.** *P.M.* **BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE UDINE, 07/03/2025

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine passivo - Competenza funzionale e territoriale della procura distrettuale - Acquisizione probatoria da compiersi davanti al giudice - Competenza - Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale distrettuale - Sussistenza.

In tema di ordine europeo di indagine passivo, l'art. 4 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 prevede la competenza funzionale e territoriale della procura della Repubblica presso il tribunale distrettuale del luogo in cui deve compiersi l'attività richiesta, sicché, nel caso in cui l'autorità giudiziaria di emissione chieda che l'atto istruttorio sia compiuto dal giudice, competente a provvedere è il giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale distrettuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 724, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 4, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 5, Decreto Legisl. 05/04/2017 num. 52 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31954 del 2019 Rv. 276799-01, N. 5940 del 2019 Rv. 274855-01, N. 14413 del 2019 Rv. 275535-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23755 del 2024 Rv. 286573-01

Sez. 1, **Sentenza n. 21550 del 29/04/2025** Ud. (dep. **09/06/2025**) Rv. **288264-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.** *Imputato:* **TRIFAN OCTAVIAN.** *P.M.* **MIGNOLO OLGA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 24/09/2024

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Reato previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Trasporto di cittadini extracomunitari privi del titolo di soggiorno, onde procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio di uno Stato estero - Competenza territoriale - Indicazione.

In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quando la condotta è integrata dal trasporto di cittadini extracomunitari privi del titolo di soggiorno onde procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio di uno Stato estero, e non sono noti né il luogo di commissione degli atti diretti a procurare il previo ingresso illegale di quei soggetti nel territorio dello Stato italiano, né il luogo di ingresso degli stessi nello Stato italiano, la competenza territoriale si determina, ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., nel luogo di passaggio dalla frontiera italiana verso lo Stato estero, in quanto ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 33708 del 2018 Rv. 273848-01, N. 24957 del 2021 Rv. 281666-01, N. 40624 del 2014 Rv. 259922-01, N. 46280 del 2007 Rv. 238429-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40982 del 2018 Rv. 273937-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 20614 del 02/04/2025** Ud. (dep. 03/06/2025) Rv. 288113-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: T. P.M. BELLELLI GIANCARLO ROBERTO. (Conf.)

Rigetta, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 25/09/2024

608008 REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MUTILAZIONE E SIMULAZIONE D'INFERMITA' - Simulazione d'infermità - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Caratteri - Indicazione.

In tema di reati contro il servizio militare, il reato previsto dall'art. 159, comma primo, seconda parte, cod. pen. mil. pace, che punisce la simulazione d'infermità funzionale alla sottrazione ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, richiede il dolo specifico, sicché l'azione del reo deve essere intenzionalmente diretta al fine della temporanea sottrazione all'obbligo del servizio militare per evitare i rischi o gli inconvenienti connessi all'espletamento di mansioni particolari d'arma o di specialità di corpo, inerenti allo "status" ricoperto dall'agente all'interno dell'organizzazione militare. (Conf.: Sez. 1, n. 458 del 1993, Rv. 196315-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 159 com. 1, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11500 del 2023 Rv. 284258-01, N. 21302 del 2017 Rv. 270577-01, N. 37213 del 2014 Rv. 260779-01

Sez. 1, **Sentenza n. 22066 del 02/04/2025** Ud. (dep. 12/06/2025) Rv. 288278-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: CHIARIGLIONE CARLO. P.M. BELLELLI GIARLO ROBERO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 09/10/2024

608001 REATI MILITARI - IN GENERE - Sottufficiale sospeso dal servizio - Soggezione alla legge penale militare - Esclusione - Ragioni.

Il sottufficiale sospeso dal servizio per ragioni disciplinari non è soggetto alla legge penale militare, non potendo essere considerato "in servizio alle armi".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 1, Cod. Pen. Mil. Pace art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 885, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 1357 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 920 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 51398 del 2016 Rv. 268840-01

Massime precedenti Vedi: N. 7353 del 2007 Rv. 236238-01, N. 23410 del 2024 Rv. 286632-01

Sez. 1, **Sentenza n. 23907 del 01/04/2025** Cc. (dep. 26/06/2025) Rv. 288150-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: PMT C/ RIZZO FABRIZIO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Qualifica opposizione il ricorso, TRIBUNALE AGRIGENTO, 16/01/2025

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Applicazione della diminvente di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Rito - Procedura "de plano" ex art. 667, comma 4, cod. proc.

SEZIONE PRIMA

pen. - Contestuale presentazione di richieste ulteriori a quella di riduzione della pena - Procedimento ordinario ex art. 666 cod. proc. pen.

Il procedimento esecutivo riguardante la sola applicazione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si svolge "de plano", con facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice, mentre, qualora siano contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell'esecuzione deve seguire il procedimento ordinario previsto dall'art. 666 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 39 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. DD

Massime precedenti Vedi: N. 4237 del 2024 Rv. 285820-01, N. 7356 del 2025 Rv. 287522-01

Sez. 1, Sentenza n. 21499 del 27/03/2025 Ud. (dep. **06/06/2025**) Rv. **288115-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Relatore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Imputato:* **MARINELLI VINCENZO.** *P.M.* **PERELLI SIMONE.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 06/02/2024

618036 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Prescrizioni - Divieto di partecipare a pubbliche riunioni - Riferibilità alla frequentazione di manifestazioni sportive in luoghi aperti al pubblico - Esclusione.

In tema di misure di prevenzione personali, la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso disposta in sede di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico, e dunque non ricomprende le manifestazioni sportive che si svolgono in luoghi aperti al pubblico. (In motivazione la Corte ha aggiunto che quando, alla luce della concreta pericolosità del soggetto, si ritenga necessario impedirgli di assistere a determinate manifestazioni sportive, questa ulteriore prescrizione può essere imposta ai sensi del quinto comma della norma citata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18264 del 2022 Rv. 283060-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 46595 del 2019 Rv. 277007-01

Sez. 1, Sentenza n. 23369 del 25/03/2025 Cc. (dep. **23/06/2025**) Rv. **288281-01**

Presidente: **SIANI VINCENZO.** *Estensore:* **VALIANTE PAOLO.** *Relatore:* **VALIANTE PAOLO.** *Imputato:* **P. P.M. LIDIA GIORGIO.** (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 11/12/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Divieto triennale di nuova concessione del beneficio previsto dall'art. 58-quater ord. pen. - Applicabilità anche all'ipotesi di revoca dell'affidamento "terapeutico" previsto dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

Il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, previsto dall'art. 58-quater ord. pen., non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l'infruttuosa applicazione di tale misura, oltre a non essere espressamente contemplata fra le condizioni "pregiudicanti" di cui al citato art. 58-quater, comma 2, ord. pen., in ragione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non determina alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformarsi ai benefici aventi finalità di rieducazione comune

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 75 del 2020 Rv. 277736-01, N. 17821 del 2021 Rv. 281359-01, N. 24099 del 2021 Rv. 281557-01, N. 26010 del 2020 Rv. 279527-01, N. 24425 del 2023 Rv. 284634-01

Massime precedenti Difformi: N. 46227 del 2004 Rv. 230502-01, N. 29143 del 2007 Rv. 237332-01, N. 31053 del 2017 Rv. 270619-01, N. 39230 del 2014 Rv. 261184-01, N. 13607 del 2009 Rv. 243497-01

Massime precedenti Vedi: N. 38040 del 2019 Rv. 276845-01, N. 12699 del 2025 Rv. 287786-01

Sez. 1, Sentenza n. 20395 del 14/03/2025 Ud. (dep. **03/06/2025**) Rv. **288217-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: BINENTI ROBERTO. Relatore: BINENTI ROBERTO. Imputato: TUBELLO ANTONIO. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 23/09/2024

664136 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Giudizio di riesame - Nomina del difensore di fiducia - Validità nel giudizio principale della nomina effettuata nel giudizio incidentale - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'indagato per il procedimento incidentale di riesame non produce alcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che è avvisata della richiesta di riesame soltanto al fine della trasmissione degli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 17702 del 2010 Rv. 247057-01, N. 2199 del 2020 Rv. 277646-02, N. 38648 del 2008 Rv. 241303-01, N. 22042 del 2009 Rv. 243968-01, N. 4653 del 1999 Rv. 213091-01, N. 32323 del 2015 Rv. 264181-01

Massime precedenti Vedi: N. 8824 del 2017 Rv. 269366-01, N. 783 del 2022 Rv. 282616-01, N. 18908 del 2023 Rv. 284406-01, N. 15099 del 2017 Rv. 269862-01

Sez. 1, Sentenza n. 23354 del 12/03/2025 Cc. (dep. **23/06/2025**) Rv. **288279-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: TOFONE CARLA. P.M. PARASPORO CINZIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 16/09/2024

SEZIONE PRIMA

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Confisca di prevenzione - Terzo titolare di un diritto reale sul bene rimasto estraneo al procedimento di confisca - Incidente di esecuzione - Legittimazione - Presupposti - Fattispecie.

In tema di confisca di prevenzione, il titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di ablazione al momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo può proporre incidente di esecuzione per la tutela del proprio diritto, qualora sia rimasto estraneo al procedimento, sempre che vi sia la sua buona fede e che abbia trascritto il proprio titolo anteriormente alla confisca. (Fattispecie relativa a terzo che, dopo aver venduto al proposto il bene poi confiscato, aveva trascritto, prima dell'inizio del procedimento di prevenzione, la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento, domanda poi accolta - dopo l'adozione del provvedimento di confisca - dalla sentenza del giudice civile che aveva dichiarato la risoluzione del contratto, con l'effetto retroattivo previsto dall'art. 1458 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2652 com. 1, Cod. Civ. art. 1458, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27201 del 2013 Rv. 257599-01, N. 45572 del 2007 Rv. 238144-01

Massime precedenti Difformi: N. 24448 del 2016 Rv. 267303-01

Massime precedenti Vedi: N. 30294 del 2021 Rv. 282140-02, N. 22899 del 2018 Rv. 273137-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 57 del 2007 Rv. 234956-01, N. 13539 del 2020 Rv. 278870-04

Sez. 1, Sentenza n. 22284 del 12/03/2025 Cc. (dep. 13/06/2025) Rv. 288146-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Imputato:* **CESARANO ANTONIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)**

Annulla con rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA MILANO, 02/12/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Remissione del debito per spese di giustizia e mantenimento in carcere - Remissione parziale - Possibilità - Esclusione.

Non è consentita la remissione parziale del debito per le spese processuali, trattandosi di misura del tutto avulsa dalla disciplina contenuta nell'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che regola compiutamente l'istituto della remissione del debito per le spese del processo e di mantenimento in carcere.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 31755 del 2014 Rv. 260284-01

Massime precedenti Difformi: N. 14562 del 2017 Rv. 269732-01

Massime precedenti Vedi: N. 8604 del 2024 Rv. 285988-01, N. 28257 del 2021 Rv. 281753-01, N. 45220 del 2021 Rv. 282454-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 21586 del 11/03/2025** Cc. (dep. **09/06/2025**) Rv. **288265-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: PMT C/ NAIMI MAROUAN. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA ALESSANDRIA, 09/12/2024

657051 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE - Pena sostitutiva della detenzione domiciliare - Trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza al pubblico ministero affinché emetta l'ordine di esecuzione ed annoti il fine pena - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, dopo aver stabilito le prescrizioni che dovrà osservare il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché emetta l'ordine di esecuzione e lo annoti, insieme al fine pena, sullo stato di esecuzione, è affetto da abnormità funzionale, posto che ogni competenza della fase esecutiva delle pene sostitutive, salvo il lavoro di pubblica utilità, è affidata al magistrato di sorveglianza, sicché onerare un diverso organo giudiziario del compimento di attività e dell'emissione di atti non previsti dall'ordinamento ed estranei alle sue competenze determina una stasi, non altrimenti superabile, della fase procedimentale dell'esecuzione della pena.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 661, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 25039 del 2012 Rv. 253333-01, N. 10781 del 2025 Rv. 287690-01, N. 42346 del 2024 Rv. 287149-01

Sez. 1, **Sentenza n. 20343 del 07/03/2025** Cc. (dep. **03/06/2025**) Rv. **288215-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: VALIANTE PAOLO. Relatore: VALIANTE PAOLO. Imputato: ZHUO ZUOLIANG C/ LI BENQIANG (RINUNCI. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, GIP TRIBUNALE MILANO, 26/09/2024

671033 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE - Decreto di giudizio immediato - Omessa notifica alla persona offesa - Nullità - Richiesta di applicazione della pena proposta dall'imputato - Rituale notifica alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza - Sanatoria della nullità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di giudizio immediato, la rituale notifica alla persona offesa dell'avviso dell'udienza fissata, ai sensi dell'art. 458 bis cod. proc. pen., per deliberare sulla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato, ponendo la persona offesa nelle condizioni di depositare in quell'udienza la dichiarazione di costituzione di parte civile, sana la nullità derivante dalla precedente omessa notifica del decreto di giudizio immediato. (Fattispecie relativa a ricorso del difensore della persona offesa avverso la sentenza di applicazione della pena che il giudice per le indagini preliminari aveva emesso dopo aver rigettato la sua richiesta di rinnovazione della notifica del decreto di giudizio immediato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 38513 del 2024 Rv. 286981-01, N. 41575 del 2018 Rv. 275673-01, N. 3776 del 2021 Rv. 280416-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 23897 del 07/03/2025** Ud. (dep. 26/06/2025) Rv. **288284-02**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: SANGUEDOLCE MARIA. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 05/04/2024

609051 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - Riparazione totale del danno e ravvedimento operoso - Ipotesi autonome - Fungibilità - Esclusione - Ragioni.

Le circostanze attenuanti della riparazione totale del danno e del ravvedimento operoso previste dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. hanno sfere di applicazione autonome, poiché l'una è correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile, mentre l'altra si collega al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata, sicché, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio nei quali la condotta del colpevole successiva al reato abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, esse non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno che non attenui il reato secondo la prima previsione non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27542 del 2010 Rv. 247710-01, N. 31841 del 2014 Rv. 260290-01, N. 4304 del 2004 Rv. 228678-01, N. 17637 del 2005 Rv. 231575-01

Massime precedenti Vedi: N. 5831 del 2022 Rv. 282586-01, N. 38982 del 2014 Rv. 261061-01, N. 26966 del 2020 Rv. 279645-01

Sez. 1, **Sentenza n. 23897 del 07/03/2025** Ud. (dep. 26/06/2025) Rv. **288284-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: SANGUEDOLCE MARIA. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 05/04/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen. - Presupposti di operatività - Estorsioni finalizzate ad imporre imprese schermo del sodalizio criminale - Successivo reinvestimento dei profitti nelle attività delle medesime imprese - Sussistenza.

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., si ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di avvalersi di servizi di intermediazione per la commercializzazione di prodotti dell'impresa lecita mediante la quale il gruppo mafioso controlla il mercato, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei servizi svolti dall'impresa stessa, che si giova dell'imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dalla provvigione imposta, ed il reimpiego si attua attraverso l'investimento di tale profitto nelle attività della medesima impresa apparentemente lecita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 21460 del 2019 Rv. 275586-02

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 24661 del 2014 Rv. 259863-01, N. 52094 del 2014 Rv. 261334-01, N. 12251 del 2012 Rv. 252172-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25191 del 2014 Rv. 259589-01

Sez. 1, Sentenza n. 20346 del 07/03/2025 Cc. (dep. **03/06/2025**) Rv. **288216-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE**. *Estensore:* **VALIANTE PAOLO**. *Relatore:* **VALIANTE PAOLO**. *Imputato:* **ORTEGA ALVAREZ RUBEN**. *P.M.* **PIRELLI FRANCESCA ROMANA**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 22/11/2024

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Imputato restituito in termini per impugnare una sentenza contumaciale - Ammissione al rito abbreviato nel corso del giudizio di appello - Mancata presentazione del ricorso per cassazione - Ulteriore riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza.

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato, restituito in termini per impugnare la sentenza contumaciale emessa in un dibattimento ordinario, sia stato ammesso nel giudizio di appello al rito abbreviato e non abbia poi presentato ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42681 del 2023 Rv. 285394-01, N. 4237 del 2024 Rv. 285820-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 52274 del 2016 Rv. 268107-01

Sez. 1, Sentenza n. 20870 del 04/03/2025 Ud. (dep. **04/06/2025**) Rv. **288114-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE**. *Estensore:* **GALATI VINCENZO**. *Relatore:* **GALATI VINCENZO**. *Imputato:* **DILETTO ALFONSO**. *P.M.* **TAMPIERI LUCA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO CATANZARO, 20/06/2024

603065 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Omicidio del coniuge non divorziato - Pena dell'ergastolo anche per il caso in cui al momento del fatto fosse sostanzialmente cessato il vincolo coniugale - Omicidio dell'altra parte dell'unione civile, del convivente o della persona legata al colpevole da relazione affettiva - Pena temporanea per il caso in cui al momento del fatto la relazione fosse cessata - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, comma primo, n. 1), cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per l'omicidio del coniuge non divorziato la pena predeterminata dell'ergastolo pur quando sia acquisita la prova della sostanziale cessazione del vincolo coniugale, non essendo irragionevole né arbitraria, ma rientrando in una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, la disparità di trattamento rispetto all'omicidio, punito con pena temporanea, che sia commesso in danno dell'altra parte dell'unione civile ovvero in danno di persona legata al colpevole da stabile convivenza o da relazione affettiva, ove le stesse siano cessate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 577 com. 2, Legge 11/01/2018 num. 4 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 46333 del 2023 Rv. 285534-02, N. 3868 del 2025 Rv. 287472-02, N. 28579 del 2022 Rv. 283510-01, N. 13273 del 2020 Rv. 278988-01

Sez. 1, Sentenza n. 21525 del 27/02/2025 Ud. (dep. **06/06/2025**) Rv. **288145-03**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: Z. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLZANO, 05/03/2024

609056 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI - Aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies), cod. pen. - Aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen. - Concorso - Configurabilità - Ragioni.

In tema di circostanze, l'aggravante comune prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies), cod. pen. in caso di delitto non colposo contro la vita, l'incolumità individuale o la libertà personale commesso in danno di persona in stato di gravidanza, concorre con quella della minorata difesa di cui all'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., poiché la prima è connessa allo stato, di natura soggettiva, di gravidanza della vittima del reato, ed è tesa a proteggere, oltre all'autonomia psicologica e fisica della stessa vittima, anche l'incolumità del nascituro, mentre la seconda presuppone che l'azione sia stata favorita dalla maggiore fragilità psicologica e fisica della vittima, di cui l'agente ha profittato per realizzare la condotta lesiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 5, Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 11.5, Cod. Pen. art. 68

Massime precedenti Conformi: N. 350 del 2016 Rv. 265420-01

Massime precedenti Vedi: N. 8169 del 2022 Rv. 282837-01, N. 34384 del 2021 Rv. 282364-01, N. 20185 del 2018 Rv. 272829-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40275 del 2021 Rv. 282095-02, N. 35737 del 2010 Rv. 247912-01

Sez. 1, Sentenza n. 21525 del 27/02/2025 Ud. (dep. **06/06/2025**) Rv. **288145-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: Z. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLZANO, 05/03/2024

609056 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI - Aggravante comune di cui all'art. 61, comma primo, n. 11), cod. pen. - Aggravante speciale di cui all'art. 577, comma primo, n. 1), cod. pen. - Concorso - Configurabilità - Ragioni.

In tema di circostanze, l'aggravante comune della coabitazione di cui all'art. 61, comma primo, n. 11), cod. pen. concorre con quella speciale del rapporto di coniugio di cui all'art. 577, comma primo, n. 1), cod. pen., poiché la prima ha natura oggettiva e guarda alla relazione di fatto tra vittima e agente che agevola la commissione del delitto, mentre la seconda ha natura soggettiva e considera il vincolo coniugale in quanto tale, a prescindere dall'ulteriore ed eventuale aspetto costituito dall'aver abusato delle relazioni domestiche o della coabitazione. (Conf.: Sez. 1, n. 5378 del 1990, Rv. 184023-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 68, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 1

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 6587 del 2010 Rv. 246310-01, N. 36011 del 2023 Rv. 284986-01, N. 44042 del 2024 Rv. 287136-01, N. 3686 del 2024 Rv. 285718-01, N. 13273 del 2020 Rv. 278988-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35737 del 2010 Rv. 247912-01, N. 337 del 2009 Rv. 241577-01

Sez. 1, Sentenza n. 21590 del 26/02/2025 Cc. (dep. **09/06/2025**) Rv. **288319-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **SIANI VINCENZO.** *Relatore:* **SIANI VINCENZO.** *Imputato:* **C. P.M. COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Dichiara competenza, CORTE ASSISE MILANO, 16/12/2024

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Violenza sessuale ai danni di minore degli anni dieci - Modifiche alla cornice editale introdotte dalla legge n. 69 del 2019 - Fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge - Competenza per materia - Tribunale collegiale - Sussistenza - Ragioni.

In tema di violenza sessuale, competente per materia a giudicare del delitto aggravato a norma dell'art. 609-ter, ultimo comma, cod. pen., commesso in danno di un minore che non ha compiuto gli anni dieci, è, per i fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore dell'aumento sanzionatorio disposto dall'art. 13, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69, il tribunale in composizione collegiale, dovendosi attribuire a tale disposizione, che pur ha comportato, per i fatti successivi, l'effetto processuale dello spostamento della competenza alla corte d'assise, valore essenzialmente sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 6, Costituzione art. 25 com. 2, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 13 com. 2 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 42465 del 2024 Rv. 287186-01

Massime precedenti Difformi: N. 28485 del 2024 Rv. 286706-01

Massime precedenti Vedi: N. 172 del 2000 Rv. 215362-01, N. 12148 del 2005 Rv. 231844-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3821 del 2006 Rv. 232592-01

Sez. 1, Sentenza n. 22067 del 20/02/2025 Cc. (dep. **12/06/2025**) Rv. **288280-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **TONA GIOVANBATTISTA.** *Relatore:* **TONA GIOVANBATTISTA.** *Imputato:* **MERCURIO ANNA. P.M. LORI PERLA.** (Conf.)

Annula senza rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 28/10/2024

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Immobile destinato ad abitazione familiare - Richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di locazione - Competenza - Giudice che procede - Impugnazione della decisione - Opposizione dinanzi al medesimo giudice con le forme dell'incidente di esecuzione - Impugnabilità per cassazione del provvedimento - Sussistenza.

La competenza a decidere in prima istanza sulla richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di locazione di un immobile destinato ad abitazione familiare sottoposto a sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari in procedimenti relativi a delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. è del giudice che procede, la cui decisione può essere

SEZIONE PRIMA

opposta, ai sensi degli art. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, il cui ulteriore provvedimento può essere impugnato con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25375 del 2023 Rv. 284884-01, N. 946 del 2019 Rv. 274723-01

GIUGNO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 23892 del 17/06/2025 Cc. (dep. 26/06/2025) Rv. 288226-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: BASILE ORIANA. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 30/01/2025

664133 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Giudicato cautelare personale - Effetto estensivo sulla misura cautelare reale - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudicato cautelare, la revoca di una misura cautelare personale non ha immediato effetto caducatorio su eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddisfare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13119 del 2018 Rv. 272514-01

Massime precedenti Vedi: N. 36198 del 2021 Rv. 281972-03, N. 24256 del 2023 Rv. 284683-01, N. 30286 del 2021 Rv. 282135-01, N. 21525 del 2018 Rv. 273127-01, N. 54045 del 2017 Rv. 271734-01

Sez. 2, Sentenza n. 23093 del 05/06/2025 Ud. (dep. 18/06/2025) Rv. 288223-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: CARONE ANTONIA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 03/04/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza emessa in esito a concordato in appello - Statuizione dispositiva della confisca allargata o per sproporzione ex art. 240 bis cod. pen. non compresa nell'accordo tra le parti - Ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso - Ammissibilità - Sussistenza.

In tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in esito a concordato in appello, con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca allargata o per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., nel caso in cui la stessa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 29898 del 2019 Rv. 276228-01, N. 50062 del 2023 Rv. 285619-01, N. 23397 del 2024 Rv. 286543-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21368 del 2020 Rv. 279348-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 920 del 2004 Rv. 226491-01, N. 8052 del 2024 Rv. 285852-01, N. 19415 del 2023 Rv. 284481-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 22653 del 05/06/2025** Ud. (dep. 17/06/2025) Rv. **288286-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: DE DOMINICIS PAOLO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 19/09/2024

594157 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - Permanenza nel possesso abusivo del dante causa con realizzazione di opere di consolidamento o di ampliamento del preesistente stato di fatto - Configurabilità del reato - Fattispecie.

Integra un autonomo delitto di invasione di terreni o edifici, ulteriore rispetto a quello originariamente realizzato, la condotta di chi, succeduto nel possesso abusivo di un immobile, non si limiti a riceverlo, ma si attivi, realizzandovi opere che producono un ulteriore rafforzamento, consolidamento o ampliamento dello stato di fatto lasciato dal dante causa. (Fattispecie in cui l'imputato, ricevuta in eredità da un prossimo congiunto una baracca, l'aveva consolidata e rifinita con varie opere edili ed aveva ampliato l'occupazione attraverso una recinzione delimitante l'area).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 bis

Massime precedenti Vedi: N. 20675 del 2025 Rv. 288157-01, N. 10254 del 2019 Rv. 275768-01, N. 25382 del 2023 Rv. 284886-01, N. 53005 del 2016 Rv. 268711-01, N. 15874 del 2019 Rv. 276416-01, N. 3436 del 2020 Rv. 277820-01

Sez. 2, **Sentenza n. 22641 del 03/06/2025** Cc. (dep. 17/06/2025) Rv. **288228-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: GARGIULO RITA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE NAPOLI, 28/01/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca disposta ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. del profitto del delitto di riciclaggio - Estensione al prodotto del reato - Nullità - Esclusione - Condizioni.

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, non è affetta da nullità la sentenza che estende al prodotto del delitto di riciclaggio contestato a più imputati la confisca del profitto di esso, a condizione che sia stato correttamente richiamato il disposto dell'art. 648-quater cod. pen., individuando il "quantum" da ablare nell'intero importo delle somme dai predetti riciclate, atteso che la misura prevista dall'indicata disposizione può avere ad oggetto, indifferentemente, sia il profitto che il prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego o di autoriciclaggio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 03/04/2014 num. 42, Direttive Commissione CEE 24/04/2024 num. 1260 all. 12

Massime precedenti Vedi: N. 18184 del 2024 Rv. 286323-02, N. 44315 del 2013 Rv. 258636-01, N. 32176 del 2024 Rv. 286816-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13783 del 2025 Rv. 287756-02

Sez. 2, **Sentenza n. 22641 del 03/06/2025** Cc. (dep. 17/06/2025) Rv. **288228-03**

SEZIONE SECONDA

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: GARGIULO RITA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE NAPOLI, 28/01/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di beni futuri - Misura di sicurezza illegale - Sussistenza - Rilevabilità di ufficio - Sussistenza - Annullamento anche nei confronti dell'imputato che non abbia proposto specifico motivo di doglianza - Condizioni.

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, è affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, la confisca, diretta o per equivalente, di beni futuri, trattandosi di provvedimento ablatorio illegale, sicché, ove lo stesso riguardi più imputati, il suo annullamento deve essere disposto anche nei confronti del ricorrente che non abbia articolato specifico motivo di doglianza, a condizione che il ricorso dallo stesso proposto risulti tempestivamente depositato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 33091 del 2024 Rv. 286804-01, N. 37454 del 2017 Rv. 271166-01, N. 4097 del 2016 Rv. 265844-01, N. 12531 del 2019 Rv. 275884-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21368 del 2020 Rv. 279348 - 05, N. 42858 del 2014 Rv. 260697-01

Sez. 2, Sentenza n. 22641 del 03/06/2025 Cc. (dep. 17/06/2025) Rv. 288228-02

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: GARGIULO RITA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE NAPOLI, 28/01/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca ex art. 648-quater cod. pen. e confische, diretta e per equivalente, previste dall'art. 322-ter cod. pen. - Differenze - Indicazione.

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la confisca ex art. 648-quater cod. pen. e le confische, diretta e per equivalente, previste dall'art. 322-ter cod. pen. rispondono a parametri diversi e hanno differenti ambiti applicativi, posto che la prima, in quanto funzionale alla tutela dell'ordine pubblico economico, mira a sottrarre alla circolazione ed alla immissione nel circuito economico legale qualsiasi bene, proveniente dai reati specificamente indicati dalla norma, suscettibile di alterarne il funzionamento, estendendosi, pertanto, anche al prodotto di essi, mentre la seconda ha ambito applicativo più ristretto, limitato solo al profitto o al prezzo del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 quater

Massime precedenti Vedi: N. 52549 del 2017 Rv. 271530-01, N. 18184 del 2024 Rv. 286323-02, N. 17771 del 2014 Rv. 259581-01, N. 32176 del 2024 Rv. 286816-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13783 del 2025 Rv. 287756-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 22650 del 03/06/2025** Ud. (dep. 17/06/2025) Rv. **288285-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: P. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BERGAMO, 07/11/2024

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Sentenza di condanna per il reato contestato nell'imputazione - Impugnazione proposta dal pubblico ministero - Richiesta di diversa e più grave qualificazione giuridica - Appellabilità - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità - Motivi deducibili - Indicazione.

In tema di impugnazioni, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ma non appellabile, la sentenza di condanna per il reato contestato nell'imputazione rispetto alla quale il pubblico ministero chieda una diversa e più grave qualificazione giuridica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 27648 del 2021 Rv. 281564-01, N. 33330 del 2023 Rv. 285019-01, N. 3092 del 2024 Rv. 285818-01, N. 42936 del 2021 Rv. 282259-01, N. 4504 del 2022 Rv. 282503-01

Sez. 2, **Sentenza n. 22650 del 03/06/2025** Ud. (dep. 17/06/2025) Rv. **288285-02**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: P. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BERGAMO, 07/11/2024

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Accesso presso l'abitazione della persona offesa alla quale siano stati chiesti preziosi o denaro per evitare a un prossimo congiunto un danno grave inesistente - Consegna dei beni da parte della stessa persona offesa - Configurabilità del reato - Differenze con il delitto di furto in abitazione - Indicazioni.

Integra il delitto di truffa la condotta di chi prospetta alla vittima la necessità di consegnare preziosi o somme di danaro per evitare a un suo prossimo congiunto un danno grave in verità insussistente, nel caso in cui la consegna di tali beni sia effettuata direttamente da quest'ultima al soggetto agente che abbia ottenuto l'accesso alla sua abitazione, configurandosi, invece, il delitto di furto in abitazione, nel caso in cui il soggetto agente si impossessi degli stessi contro la volontà della vittima o, addirittura, spossessandola.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5435 del 2019 Rv. 275019-01, N. 29567 del 2019 Rv. 276113-02, N. 3710 del 2009 Rv. 242678-01, N. 22842 del 2019 Rv. 275555-01, N. 36864 del 2020 Rv. 280323-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 21817 del 28/05/2025** Ud. (dep. **09/06/2025**) Rv. **288225-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: LOFFREDO GIUSEPPINA. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 31/10/2024

678011 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - Rinvio d'ufficio del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 83, commi 1, 13 e 14 d.l. n. 18 del 2020 - Notificazione del provvedimento di rinvio al solo difensore d'ufficio - Forza maggiore - Sussistenza - Ragioni.

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, costituisce causa di forza maggiore, valsa ad impedire all'imputato, per ragioni esterne, a lui non imputabili, la partecipazione al giudizio e la successiva presentazione dell'atto di appello, la notifica a mezzo posta elettronica certificata, al solo difensore di ufficio, del provvedimento di rinvio del giudizio di primo grado, disposto fuori udienza, in periodo di emergenza pandemica da Covid-19, a norma dell'art. 83, commi 1, 13 e 14 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, posto che la scelta legislativa di semplificare gli adempimenti in tale periodo, prevedendo l'invio, a mezzo posta elettronica certificata, delle comunicazioni o delle notificazioni al solo difensore, riguarda esclusivamente il caso in cui quest'ultimo abbia ricevuto una nomina fiduciaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 13 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 14 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 43703 del 2021 Rv. 282223-01, N. 50389 del 2019 Rv. 277808-01, N. 27397 del 2023 Rv. 284801-01, N. 18409 del 2022 Rv. 283210-01, N. 40066 del 2015 Rv. 264505-01, N. 12712 del 2020 Rv. 278706-01, N. 1742 del 2014 Rv. 258131-01, N. 5136 del 2022 Rv. 282602-01, N. 39211 del 2024 Rv. 287051-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 58120 del 2017 Rv. 271772-01

Sez. 2, **Sentenza n. 20996 del 28/05/2025** Ud. (dep. **05/06/2025**) Rv. **288168-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: ZAZZERA SALVATORE. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 31/01/2025

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Bene protetto - Patrimonio della vittima costituito anche da proventi di attività illecite - Irrilevanza - Conseguenze.

In tema di estorsione, è irrilevante che il patrimonio della persona offesa sia costituito anche da proventi di attività illecite, in quanto oggetto di tutela è il duplice interesse pubblico all'inviolabilità del patrimonio e alla libertà personale. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la tutela prescinde dalla dimostrazione, da parte della persona offesa, della lecita acquisizione del proprio patrimonio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27257 del 2007 Rv. 237211-01

Massime precedenti Vedi: N. 40457 del 2023 Rv. 285101-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 20675 del 22/05/2025 Cc. (dep. **04/06/2025**) Rv. **288157-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: CRISCENTI ANTONIETTA. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 30/10/2024

594157 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - Alloggio di edilizia residenziale pubblica - Decesso dell'assegnatario - Occupazione "sine titolo" - Configurabilità del reato.

Integra il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., la condotta di chi subentra "sine titolo" in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, previa autorizzazione degli eredi del precedente legittimo detentore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49527 del 2019 Rv. 278828-01, N. 27041 del 2023 Rv. 284792-01

Massime precedenti Difformi: N. 2337 del 2006 Rv. 233140-01, N. 15874 del 2019 Rv. 276416-01

Massime precedenti Vedi: N. 53005 del 2016 Rv. 268711-01, N. 46692 del 2019 Rv. 277929-01, N. 3436 del 2020 Rv. 277820-01

Sez. 2, Sentenza n. 20393 del 22/05/2025 Cc. (dep. **03/06/2025**) Rv. **288156-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: SISA SICILIA S.P.A. IN PERSONA DEL L.R.P.T. SAMMARITANO GIUSEPPE. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' AGRIGENTO, 17/01/2025

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Terzo intestatario del bene oggetto di sequestro preventivo, non estraneo alla realizzazione dei fatti-reato - Legittimazione all'impugnazione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo intestatario del bene sottoposto a sequestro preventivo, non estraneo al reato per il quale il vincolo risulta disposto, è legittimato a dedurre l'insussistenza del "fumus commissi delicti", sotto il profilo dell'assenza del proprio consapevole contributo alla realizzazione del reato. (Fattispecie relativa ad appello cautelare reale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis

Massime precedenti Vedi: N. 305 del 2025 Rv. 287416-01, N. 1251 del 2025 Rv. 287474-01, N. 4170 del 2025 Rv. 287396-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 20993 del 20/05/2025 Ud. (dep. **05/06/2025**) Rv. **288159-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: LANGELLOTTI GIUSEPPE. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/06/2024

661024 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO - Giudizio cartolare d'appello - Continuazione con altro reato già giudicato - Istanza formulata per la prima volta in sede di presentazione di memoria scritta - Ammissibilità - Condizioni.

Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva può essere richiesto per la prima volta in sede di presentazione di memoria scritta, che tiene luogo della discussione orale, solo se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva a seguito della presentazione dei motivi di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis

Massime precedenti Conformi: N. 37379 del 2020 Rv. 280424-01

Massime precedenti Vedi: N. 6348 del 2023 Rv. 284409-01, N. 7132 del 2024 Rv. 285991-01, N. 990 del 2020 Rv. 278678-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216238-01

Sez. 2, Sentenza n. 20987 del 20/05/2025 Cc. (dep. **05/06/2025**) Rv. **288158-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: P. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIB. MINORENNI BOLOGNA, 16/10/2024

679001 TRIBUNALE PER I MINORENNI - IN GENERE - Processo minorile - Giudizio immediato - Rigetto per carenza degli adempimenti ex art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988 - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

In tema di processo minorile, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato, la rigetta per la mancanza, agli atti, degli accertamenti psico-sociali sulla personalità del minore di cui all'art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, atteso che gli stessi risultano propedeutici alle valutazioni, previste dall'art. 25, comma 2-ter, d.P.R. citato, funzionali ad escludere che il provvedimento possa arrecare grave pregiudizio alle esigenze educative del minore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 455 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 9, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 25 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20601 del 2023 Rv. 284722-01, N. 17700 del 2015 Rv. 263446-01, N. 37388 del 2014 Rv. 260302-01, N. 20236 del 2025 Rv. 288135-01, N. 15661 del 2022 Rv. 283230-01, N. 14740 del 2014 Rv. 258959-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42979 del 2014 Rv. 260018-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 22045 del 14/05/2025 Ud. (dep. **11/06/2025**) Rv. **288169-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: NOCERINO ANNAMARIA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 23/09/2024

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo processuale - Consegna dall'estero - Reato non compreso nella richiesta di consegna, commesso anteriormente alla stessa, per cui il consegnato è sottoposto a misura restrittiva della libertà personale - Certezza del consenso a procedere della persona consegnata - Desumibilità dalla richiesta di rito abbreviato per reato diverso da quello per cui è avvenuta la consegna - Sussistenza.

In tema di mandato di arresto europeo processuale, l'inequivoca certezza del consenso del consegnato a che si proceda nei propri confronti anche per reato commesso anteriormente alla consegna, per il quale risulti sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, è desumibile dal comportamento del predetto che abbia richiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato, senza previamente eccipire la violazione del principio di specialità, implicando tale manifestazione di volontà la rinuncia a far valere in giudizio la sua occasionale esenzione dalla giurisdizione nazionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 14, Tratt. Internaz. 13/12/1957

Massime precedenti Vedi: N. 5816 del 2017 Rv. 269006-02 Rv. 269006-01, N. 10473 del 2015 Rv. 262989-01, N. 2369 del 2025 Rv. 287501-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 80 del 2001 Rv. 218767-01, N. 11971 del 2008 Rv. 238953-01

Sez. 2, Sentenza n. 22257 del 09/05/2025 Cc. (dep. **12/06/2025**) Rv. **288222-01**

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: PG C/ BIANCO MATTEO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 04/02/2025

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Truffa "telematica", aggravata ai sensi dell'art. 640, n. 2-ter, cod. pen. - Fatto commesso prima della novellazione legislativa - Procedibilità a querela - Termine di proposizione della querela - Decorrenza - Individuazione.

In tema di truffa, il termine per proporre querela, nel caso in cui il reato risulti aggravato, ex art. 640, n. 2-ter, cod. pen., dall'essere stato realizzato a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o l'altrui identificazione e sia stato commesso prima dell'introduzione di tale aggravante e della previsione della sua procedibilità a querela a norma dell'art. 16, comma 1, lett. t), legge 28 giugno 2024, n. 90, decorre dalla data di entrata in vigore della legge citata, in assenza di disposizioni transitorie. (Vedi Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076-01).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/05/1931 num. 601 art. 36, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 lett. 5, Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99, Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 12, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 CORTE COST., Legge 28/06/2024 num. 90 art. 16 lett. T, Decreto Legge 11/04/2025 num. 48 art. 11 com. 2, Legge 09/06/2025 num. 80 art.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 3096 del 2025 Rv. 287452-01, N. 12179 del 2023 Rv. 284825-01, N. 22641 del 2023 Rv. 284749-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40150 del 2018 Rv. 273551-01

Sez. 2, Sentenza n. 23910 del 07/05/2025 Cc. (dep. 26/06/2025) Rv. 288227-01

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA.** *Estensore:* **FLORIT FRANCESCO.** *Relatore:* **FLORIT FRANCESCO.** *Imputato:* **ZEMA SRL IN PERSONA DEL L.R. DA MASCARELLO CLAUDIA.** *P.M.* **CICCARELLI SIMONETTA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MILANO, 29/01/2025

664137 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE - Sequestro preventivo disposto nei confronti di un ente - Richiesta di riesame avanzata dal difensore nominato dal procuratore speciale "ad litem" dell'ente, designato dal legale rappresentante dello stesso, indagato o imputato per reato presupposto - Inammissibilità - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari reali, è inammissibile la richiesta di riesame di sequestro preventivo disposto nei confronti di un ente nel caso in cui risulti presentata dal difensore nominato dal procuratore "ad litem" dell'ente, designato, a sua volta, dal legale rappresentante dello stesso, indagato o imputato per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo, versando quest'ultimo soggetto in situazione di incompatibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 34, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 35387 del 2022 Rv. 283551-01, N. 5447 del 2017 Rv. 269754-01, N. 13003 del 2024 Rv. 286095-01, N. 16932 del 2025 Rv. 288030-01, N. 44372 del 2022 Rv. 284123-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33041 del 2015 Rv. 264311-01 Rv. 264310-01 Rv. 264312-01 Rv. 264309-01

Sez. 2, Sentenza n. 23122 del 11/03/2025 Ud. (dep. 20/06/2025) Rv. 288224-01

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **CALVISI MICHELE.** *Relatore:* **CALVISI MICHELE.** *Imputato:* **SVETTI ANDREA.** *P.M.* **PICUTI FABIO.** (Conf.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/06/2024

609127 REATO - REATO CONTINUATO - PENA - Concessione, in grado di appello, di circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza anche sull'aggravante di un reato satellite - Conferma della pena inflitta nel giudizio di primo grado a titolo di aumento per la continuazione - Mitigazione del complessivo trattamento sanzionatorio - Violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reato continuato, viola il disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la conferma della pena inflitta nel giudizio di primo grado a titolo di aumento per la continuazione, nel caso in cui, nonostante la mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, siano state concesse le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza anche rispetto all'aggravante di un reato satellite, attesa la riconosciuta minore gravità di quest'ultimo.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 39986 del 2021 Rv. 282050-01, N. 16995 del 2022 Rv. 283113-01, N. 48538 del 2022 Rv. 284214-01, N. 25273 del 2024 Rv. 286681-01, N. 13369 del 2018 Rv. 272567-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47127 del 2021 Rv. 282269-01

GIUGNO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 23449 del 28/05/2025 Ud. (dep. **24/06/2025**) Rv. **288230-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: PAZIENZA VITTORIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: CONDINO FRANCESCO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 23/10/2024

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Delitto di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza - Requisito relativo alla residenza dell'istante - Conformità ai principi costituzionali e sovranazionali - Sussistenza - Condizioni.

In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sanzionante penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza, è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, pur se è limitato a cinque anni il requisito della precedente residenza del richiedente nel territorio dello Stato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 25/11/2003 num. 109 art. 11 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 318 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/05/2023 num. 48 art. 1 com. 1, Legge 03/07/2023 num. 85 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13345 del 2025 Rv. 287933-01, N. 32763 del 2024 Rv. 286736-01, N. 23265 del 2024 Rv. 286413-01, N. 7541 del 2024 Rv. 285964-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49686 del 2023 Rv. 285435-01

Sez. 3, Sentenza n. 21859 del 20/05/2025 Ud. (dep. **10/06/2025**) Rv. **288303-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: RAO GIROLAMO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 04/06/2024

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Detenzione illecita - Difetto di prova della destinazione a terzi - Formula assolutoria - Indicazione.

In tema di stupefacenti, deve essere pronunciata sentenza assolutoria con la formula "perché il fatto non sussiste" nel caso in cui, procedendosi per il delitto di illecita detenzione, manchi la prova della destinazione a terzi anche di parte della sostanza di cui il soggetto agente abbia il possesso, riferendosi la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" al diverso caso in cui difetti una qualsiasi norma incriminatrice cui ricondurre il fatto contestato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 530 com. 1, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 36859 del 2014 Rv. 260187-01, N. 26738 del 2020 Rv. 279614-01, N. 48300 del 2008 Rv. 242393-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37954 del 2011 Rv. 250975-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 22597 del 20/05/2025** Ud. (dep. 16/06/2025) Rv. 288305-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: MENOSSI PAOLO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 14/10/2024

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Fatto diverso non rilevato in primo grado o risultato in appello - Proscioglimento in appello dell'imputato per mancanza di contestazione - Obbligo della corte d'appello di annullare la sentenza di primo grado - Esclusione - Ragioni.

La mancata correlazione tra il fatto enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione e quello risultato nel dibattimento, non rilevata dal giudice di primo grado o risultata nel giudizio di appello, non comporta l'obbligo del giudice di appello di annullare la sentenza impugnata che abbia prosciolto direttamente l'imputato per mancanza della contestazione, posto che questa, essendo equivalente a una pronunzia assolutoria nel merito, suscettibile di irrevocabilità, non determina alcun pregiudizio perché più favorevole rispetto all'adozione dell'ordinanza di trasmissione degli atti per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43336 del 2016 Rv. 268441-01, N. 36155 del 2019 Rv. 276779-01

Sez. 3, **Sentenza n. 22099 del 20/05/2025** Cc. (dep. 12/06/2025) Rv. 288153-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: ZHENG TONG. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 30/01/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. - Applicabilità - Conseguenze.

Il disposto dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel procedimento relativo alla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., sicché il legittimo impedimento del difensore di fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo a nullità dell'udienza camerale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4940 del 2023 Rv. 284095-01, N. 17775 del 2022 Rv. 283163-01, N. 321 del 2025 Rv. 287443-01, N. 8473 del 2020 Rv. 278510-01, N. 30566 del 2022 Rv. 283428-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41432 del 2016 Rv. 267748-01, N. 31461 del 2006 Rv. 234146-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 22593 del 16/05/2025** Ud. (dep. 16/06/2025) Rv. 288291-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: TUSA FRANCESCO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 01/07/2024

661008 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITA' - IN GENERE - Decreto di citazione per il giudizio di appello - Emesso nella vigenza della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - Invito all'imputato a comparire personalmente per essere presente alla relazione della causa - Nullità - Condizioni - Ragioni.

È affetto da nullità generale per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. il decreto di citazione per il giudizio di appello che, pur se emesso nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, contenga l'invito alla comparizione personale dell'imputato per essere presente alla relazione della causa, nel caso in cui a ciò concretamente consegua una compressione del diritto di difesa per l'impossibilità di avanzare richiesta di discussione orale nel termine perentorio, previsto dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2020, n. 176, di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 08/12/2020 num. 176 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16356 del 2015 Rv. 263322-01, N. 14728 del 2022 Rv. 283179-01

Sez. 3, **Sentenza n. 22078 del 15/05/2025** Ud. (dep. 12/06/2025) Rv. 288229-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: DE LEO ANGELO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 25/10/2024

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Periodi di sospensione ricadenti in segmenti processuali travolti dalla nullità di un atto propulsivo - Rilevanza ai fini dell'effetto sospensivo - Esclusione.

In tema di prescrizione, i periodi di sospensione ricadenti all'interno di segmenti processuali travolti da una declaratoria di nullità afferente ad un atto propulsivo da cui consegua la regressione del procedimento non sono scomputabili nel calcolo del termine previsto per il maturare di tale causa estintiva del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 161 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5121 del 2022 Rv. 282598-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17050 del 2006 Rv. 233729-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 22628 del 18/04/2025** Ud. (dep. 17/06/2025) Rv. **288261-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MACRI' UBALDA. Relatore: MACRI' UBALDA. Imputato: PG PMT C/ DE VITA MORENO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE GELA, 19/11/2024

671056 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE - Condizione di ammissibilità ex art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 - Mancato adempimento - Ricorribilità per cassazione - Indicazione - Ragioni.

In tema di reati tributari, la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti emessa in violazione del disposto dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che postula il ravvedimento operoso o l'integrale estinzione del debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, avvenuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può essere impugnata con ricorso per cassazione, non ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma, costituendo il ravvedimento o l'integrale estinzione del debito requisito estrinseco all'accordo, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. c), e 606, comma 2, cod. proc. pen., che consentono tale impugnativa avverso sentenze inappellabili, emesse in violazione di norma processuale stabilita a pena di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 12, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. G), Decreto Legisl. 11/05/2024 num. 173 art. 90

Massime precedenti Difformi: N. 552 del 2020 Rv. 278014-01

Massime precedenti Vedi: N. 5851 del 2025 Rv. 287510-01, N. 19679 del 2021 Rv. 281664-01, N. 15847 del 2019 Rv. 275543-01, N. 30029 del 2022 Rv. 283576-01, N. 3828 del 2019 Rv. 274981-01, N. 27606 del 2019 Rv. 276219-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 5352 del 2024 Rv. 285851-01, N. 47766 del 2015 Rv. 265106-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 37107 del 2015 Rv. 264857-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 33040 del 2015 Rv. 264205-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-02

Sez. 3, **Sentenza n. 22628 del 18/04/2025** Ud. (dep. 17/06/2025) Rv. **288261-02**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MACRI' UBALDA. Relatore: MACRI' UBALDA. Imputato: PG PMT C/ DE VITA MORENO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE GELA, 19/11/2024

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Ricorso avverso sentenza di patteggiamento emessa in difetto dei requisiti di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Legittimazione e interesse - Indicazione.

In tema di reati tributari, la legittimazione a impugnare la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, emessa in carenza dei requisiti di ammissibilità del rito previsti dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, spetta sia al pubblico ministero sia all'imputato, ma, mentre per il primo l'interesse all'impugnazione è istituzionalmente inerente all'esercizio delle sue funzioni, per il secondo deve essere accertato in concreto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 12, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. G), Decreto Legisl. 05/11/2024 num. 173 art. 90

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 22187 del 2019 Rv. 275590-01, N. 31048 del 2013 Rv. 257066-01, N. 30029 del 2022 Rv. 283576-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 50 del 2000 Rv. 215826-01

Sez. 3, Sentenza n. 20658 del 17/04/2025 Cc. (dep. **04/06/2025**) Rv. **288256-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MENGONI ENRICO. Relatore: MENGONI ENRICO. Imputato: SILVESTRI SALVATORE. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 21/10/2024

664108 MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE - Termini di durata delle misure - Inapplicabilità della disciplina prevista per le misure cautelari personali - Illegittimità costituzionale degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 41 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono, per le misure cautelari reali, la fissazione di termini di durata analoghi a quelli stabiliti per le misure cautelari personali, atteso che la diversa natura e funzione delle prime giustifica un regime autonomo, che, in quanto non assimilabile a quello delle seconde, non risulta foriero di disparità di trattamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 ter, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Costituzione art. 41, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 52157 del 2018 Rv. 275176-01, N. 12316 del 2025 Rv. 287696-01

Sez. 3, Sentenza n. 23457 del 16/04/2025 Cc. (dep. **24/06/2025**) Rv. **288292-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: P. P.M. PIRELLI FRANCESCA ROMANA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 12/11/2024

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Principio di proporzionalità - Operatività - Limiti - Casi di interruzione definitiva dell'ordine di demolizione - Indicazioni.

In tema di reati edilizi, il principio di proporzionalità, per la doverosità dell'ordine di demolizione correlato alla condanna conseguente alla realizzazione di opere abusive, viene in rilievo solo successivamente alla pronunzia della sentenza, per delineare le più adeguate modalità di esecuzione di detto ordine sia con riguardo al suo oggetto, in funzione dell'esatta perimetrazione dell'opera da abbattere, sia in relazione al profilo temporale, per assicurare che l'abbattimento avvenga nel rispetto degli interessi tutelabili emersi, inerenti esclusivamente all'autore dell'illecito o al proprietario e al loro nucleo familiare, ricollegandosi, invece, i casi di caducazione definitiva dell'ordine di demolizione non al principio di proporzionalità, ma all'intervenuta adozione di provvedimenti con esso giuridicamente incompatibili, quali le diverse forme di sanatoria o l'ipotesi della corretta ed effettiva destinazione ad uso pubblico dell'opera edilizia abusivamente edificata, di cui all'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47402 del 2014 Rv. 260972-01, N. 24882 del 2018 Rv. 273368-01, N. 3685 del 2014 Rv. 258518-01, N. 869 del 2024 Rv. 285733-01, N. 5822 del 2022 Rv. 282950-01, N. 3979 del 2019 Rv. 275850-02, N. 42699 del 2015 Rv. 265193-01, N. 16470 del 2024 Rv. 286151-01

Sez. 3, Sentenza n. 21864 del 09/04/2025 Ud. (dep. 10/06/2025) Rv. 288304-01

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **FOIS CRISTIAN. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 13/12/2023

673118 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - LOCALI - Descrizione mediante riproduzione fotografica in assenza di espresso provvedimento del magistrato - Legittimità - Ragioni.

In tema di mezzi di ricerca della prova, la legittima disposizione di una perquisizione locale da parte dell'Autorità giudiziaria comporta una compressione della sfera di riservatezza dell'indagato che, pur in mancanza di un'espressa previsione nel provvedimento dispositivo, include necessariamente il sacrificio derivante dalla documentazione fotografica o con videoripresa delle operazioni esecutive e dei luoghi in cui esse si svolgono, posto che l'esecuzione dell'atto investigativo implica un'attività di ispezione e di documentazione da compiersi con ogni mezzo tecnico idoneo a fissare e a prolungare la visione dei luoghi perquisiti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 251, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 250

Massime precedenti Conformi: N. 3513 del 1997 Rv. 208076-01

Sez. 3, Sentenza n. 23115 del 26/03/2025 Cc. (dep. 20/06/2025) Rv. 288262-01

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **CORBETTA STEFANO.** *Relatore:* **CORBETTA STEFANO.** *Imputato:* **P. P.M. PRATOLA LUIGI.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PESCARA, 12/11/2024

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Incidente probatorio - Istanza ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. - Assunzione della testimonianza di persona offesa minorenni - Rigetto per ragioni di età del dichiarante - Abnormalità - Sussistenza - Ragioni.

È abnorme il provvedimento di rigetto dell'istanza di incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. disposto a causa dell'età del dichiarante, atteso che quest'ultima non può essere ritenuta una condizione personale che rende impraticabile l'esame, introducendosi altrimenti un limite di ammissibilità dell'istituto non previsto dalla legge ed elusivo, altresì, delle presunzioni di vulnerabilità del teste e non rinviabilità della prova previste dalla predetta disposizione. (Fattispecie relativa a minore di tre anni d'età).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 17826 del 2025 Rv. 288045-01, N. 4534 del 2025 Rv. 287538-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01

Sez. 3, Sentenza n. 22579 del 18/03/2025 Ud. (dep. **16/06/2025**) Rv. **288257-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GIORGIANNI GIOVANNI. Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI. Imputato: D. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 27/05/2024

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Pornografia minorile - Delitto di pornografia virtuale - Rappresentazione fumettistica di attività sessuali implicanti bambini - Configurabilità del reato - Condizioni.

Integra il reato di pornografia virtuale, di cui all'art. 600-quater.1 cod. pen., la rappresentazione fumettistica di attività sessuali coinvolgenti bambini nel caso in cui sia di qualità tale da far apparire come accadute o realizzabili nella realtà, e quindi vere o verosimili, le situazioni non reali illustrate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 quater, Cod. Pen. art. 600 ter com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 50298 del 2023 Rv. 285588-01, N. 5874 del 2013 Rv. 254420-01, N. 15757 del 2018 Rv. 273316-01

Sez. 3, Sentenza n. 22075 del 13/03/2025 Ud. (dep. **12/06/2025**) Rv. **288260-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: G. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 19/12/2023

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Delitto di istigazione al consumo di droga - Pregresso consumo di droga da parte della persona offesa - Configurabilità del reato - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Il delitto previsto dall'art. 82 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, incrimina qualsiasi condotta idonea a determinare o ad incentivare l'altrui volontà di fare uso di stupefacenti, a prescindere dall'eventuale pregresso consumo di essi da parte della persona offesa, essendo ciò irrilevante ai fini della configurabilità del reato, posto che esso ha finalità di tutela generale e individuale, in funzione della prevenzione di ogni forma di influenza, suggestione, sollecitazione o coazione psicologica sul soggetto passivo.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 82

Massime precedenti Vedi: N. 16041 del 2001 Rv. 218484-01, N. 6972 del 2012 Rv. 251953-01, N. 32387 del 2010 Rv. 248041-01, N. 17506 del 2024 Rv. 286416-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47604 del 2012 Rv. 253551-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 21851 del 12/03/2025** Ud. (dep. 10/06/2025) Rv. 288289-01

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: DI ROCCO GUERINO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 29/02/2024

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Giudizio di cognizione - Richiesta di riconoscimento della continuazione esterna - Onere dell'imputato di produrre copia dei provvedimenti - Sussistenza - Ragioni.

In tema di continuazione, l'imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento di tale beneficio con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 186, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 51689 del 2017 Rv. 271581-01, N. 9277 del 2015 Rv. 262817-01, N. 10661 del 2023 Rv. 284291-01, N. 49082 del 2018 Rv. 274808-02, N. 2795 del 2015 Rv. 262583-01, N. 34500 del 2018 Rv. 273880-01, N. 41063 del 2019 Rv. 277977-01, N. 9275 del 2014 Rv. 259069-01

Massime precedenti Difformi: N. 39850 del 2014 Rv. 261359-01, N. 9180 del 2007 Rv. 236261-01, N. 37337 del 2011 Rv. 250929-01

Sez. 3, **Sentenza n. 21852 del 12/03/2025** Ud. (dep. 10/06/2025) Rv. 288290-01

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: C. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 27/06/2024

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Notifica effettuata presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato dal ricorrente - Nullità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità del motivo - Ragioni - Pregiudizio concreto - Allegazione - Necessità.

E' inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, nel caso in cui il ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 28971 del 2013 Rv. 255629-01, N. 34558 del 2012 Rv. 253276-01, N. 24741 del 2018 Rv. 273101-01, N. 1668 del 2017 Rv. 268785-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 22073 del 18/02/2025** Ud. (dep. 12/06/2025) Rv. 288259-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: ALBANESE ROCCO FRANCESCO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 24/04/2024

609042 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - Attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 - Utilizzabilità degli elementi valorizzati per il suo riconoscimento anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche - Esclusione - Ragioni.

In tema di circostanze, gli elementi che giustificano la concessione dell'attenuante ad effetto speciale della condotta collaborativa "post factum", di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sono altresì utilizzabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche, che postula la sussistenza di ragioni ulteriori rispetto alla favorevole valutazione di fattori già considerati ai fini della diminuzione dapprima indicata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7184 del 2023 Rv. 284374-01, N. 10084 del 2020 Rv. 278535-01

Sez. 3, **Sentenza n. 22294 del 06/02/2025** Ud. (dep. 13/06/2025) Rv. 288154-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: EL KHAOUAD HICHAM. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 03/05/2024

609001 REATO - IN GENERE - Delitti contro il sentimento per gli animali - Macellazione "rituale" avvenuta al di fuori dei luoghi dotati delle caratteristiche normative del "macello" - Delitto di cui all'art. 544-bis cod. pen. - Configurabilità - Deroga prevista dall'art. 4, par. 4, Regolamento CE n. 1099/2009 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Precisazioni.

Integra il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. la macellazione di capi di bestiame effettuata, in osservanza alle pratiche prescritte da un precetto religioso, tramite iugulazione non preceduta dallo stordimento dell'animale, in luoghi non aventi le condizioni tecnico-normative dei "macelli", in quanto la deroga prevista dall'art. 4, par. 4, regolamento CE n. 1099/2009 per la macellazione rituale è circoscritta alle modalità di uccisione dell'animale e non al luogo ove la stessa può avvenire. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini dell'esclusione del reato, non assume rilievo neppure il consumo domestico privato delle carni in tal modo ottenute, in quanto tale finalità consente solo di derogare alla disciplina sulla repressione della macellazione clandestina di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 544 bis, Regolam. Comunitario 24/09/2009 num. 1099 art. 4, Regolam. Comunitario 29/04/2004 num. 853 art. 1, Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 193 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 27 art. 16 com. 1 lett. B), Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 19 ter

Massime precedenti Vedi: N. 7529 del 2024 Rv. 285955-01, N. 30428 del 2022 Rv. 283413-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 20913 del 05/02/2025** Ud. (dep. **05/06/2025**) Rv. **288288-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.**
Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **NECCHI CLAUDIO. P.M. MOLINO PIETRO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 15/03/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti - Indicazione, nel capo di imputazione, di fatture la cui falsità non sia stata accertata - Nullità dell'editto accusatorio - Esclusione - Ragioni.

Non incide sulla validità dell'editto accusatorio relativo ai delitti di emissione e di utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti, di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'indicazione, nell'elenco contenuto nel capo di imputazione, di fatture la cui falsità non sia stata espressamente contestata o accertata, non determinando alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, che si configura nel solo caso in cui vi sia divergenza tra il fatto contestato e quello ritenuto dal giudice integrante il reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43778 del 2023 Rv. 285382-01, N. 24932 del 2023 Rv. 284846 - 04

Sez. 3, **Sentenza n. 20649 del 05/02/2025** Cc. (dep. **04/06/2025**) Rv. **288179-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.**
Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **PMT C/ MENIN GIANNANTONIO. P.M. MOLINO PIETRO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' VERONA, 12/09/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Atti dispositivi successivi all'irrogazione della sanzione per omessa compilazione del quadro RW - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte il compimento di atti dispositivi successivi alla ricezione dell'avviso di pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 5 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, irrogata per omessa compilazione del modello "RW", posto che tale sanzione, riferita al patrimonio e al reddito, non si pone in diretta connessione con una preesistente obbligazione tributaria per imposte sui redditi o sul valore aggiunto, la cui corretta riscossione costituisce l'oggetto di tutela della norma incriminatrice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 227 art. 1, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 46975 del 2018 Rv. 274066-01, N. 35983 del 2020 Rv. 280372-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 20912 del 11/12/2024** Ud. (dep. **05/06/2025**) Rv. **288287-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: BORSELLINO GIUSEPPE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/06/2024

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Circostanze attenuanti generiche - Riconoscimento con riguardo al solo reato-base - Possibilità - Sussistenza - Esclusione per i reati-satellite - Condizioni - Obbligo di motivazione - Necessità.

In tema di reato continuato, il giudice, anche in presenza di attenuanti generiche di tipo soggettivo riconosciute in relazione al reato-base, può non far luogo alle relative diminuzioni con riguardo ai reati-satellite, dovendo fornire tuttavia, in tal caso, un'adeguata motivazione, mediante indicazione degli elementi posti a fondamento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10995 del 2018 Rv. 272375-01, N. 20945 del 2021 Rv. 281562-01, N. 19366 del 2020 Rv. 279107-02 Rv. 279107-02

GIUGNO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 23745 del 06/06/2025 Cc. (dep. 25/06/2025) Rv. 288270-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 24/01/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Interessi legali - Necessità della domanda - Sussistenza - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo devono essere riconosciuti nel solo caso in cui l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in carenza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata "ultra petita", in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 1856 del 2016 Rv. 265580-01, N. 45706 del 2011 Rv. 251595-01

Sez. 4, Sentenza n. 22442 del 27/05/2025 Ud. (dep. 14/06/2025) Rv. 288302-01

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: ADORNETTO ALFIO. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 09/10/2024

673040 PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE - Responsabilità sanitaria - Nomina di un solo perito in luogo di un collegio peritale - Violazione dell'art. 15, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 - Nullità o inutilizzabilità dell'elaborato peritale - Esclusione - Ragioni.

In tema di mezzi di prova, la nomina di un unico perito, in luogo di un collegio peritale, nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, pur contrastando con il disposto dell'art. 15, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, non dà luogo a nullità della perizia, in quanto non espressamente prevista, nè è causa della sua inutilizzabilità, essendo comminata tale sanzione con riguardo alle sole prove assunte in violazione di un divieto di legge, ma comporta l'assunzione della prova con modalità diverse da quelle previste "ex lege", non incidenti sul diritto di difesa o sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che tale inosservanza, potendo riflettersi sul grado di affidabilità della perizia, giustifica la censura della motivazione, nella parte in cui richiama il sapere scientifico introdotto dalla prova peritale e le conclusioni assunte dal perito, ove non siano chiare o adeguatamente approfondite).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 593 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9831 del 2016 Rv. 267566-01, N. 45719 del 2022 Rv. 283891-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 20976 del 14/05/2025 Cc. (dep. **05/06/2025**) Rv. **288269-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: RACCO LUIGI. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 18/02/2025

661193 IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE - Appello avverso sentenza emessa alla presenza in udienza del procuratore speciale dell'imputato, nominato per la richiesta di un procedimento speciale - Applicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa alla presenza, in udienza, del procuratore speciale dell'imputato nominato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dall'effettiva richiesta del rito, dovendo l'imputato ritenersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. e non rilevando che la sentenza lo abbia indicato assente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 7 com. 1 lett. C), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. B), Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1393

Massime precedenti Vedi: N. 20463 del 2015 Rv. 263569-01, N. 1585 del 2024 Rv. 285606-01, N. 57918 del 2018 Rv. 274473-01, N. 13714 del 2024 Rv. 286208-01, N. 42390 del 2024 Rv. 287199-01, N. 35703 del 2019 Rv. 276808-01, N. 1784 del 2012 Rv. 251712-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 698 del 2020 Rv. 277470-01

Sez. 4, Sentenza n. 20971 del 13/05/2025 Cc. (dep. **05/06/2025**) Rv. **288268-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: SILM JILALI. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE TORINO, 11/05/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione - Rilevabilità a fronte dell'inammissibilità dell'atto introduttivo - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'accertamento dell'inammissibilità dell'atto introduttivo impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, posto che la circostanza che l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'esigenza di ragionevole durata del processo, sottesa all'istituto dell'improcedibilità, non può elidere la necessità di rispettare le regole sulla corretta instaurazione del rapporto processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 2 lett. A)

Massime precedenti Conformi: N. 43883 del 2021 Rv. 283043-01, N. 40349 del 2024 Rv. 287085-01

Massime precedenti Vedi: N. 15 del 1999 Rv. 213981-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12602 del 2016 Rv. 266818-01, N. 320 del 2000 Rv. 217266-01, N. 23428 del 2005 Rv. 231164-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 20959 del 30/04/2025 Cc. (dep. **05/06/2025**) Rv. **288267-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: LAROSA SAVERIO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PALMI, 28/01/2025

665033 NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA - Mancata consegna dell'atto notificando per rifiuto o temporanea assenza del destinatario - Perfezionamento della procedura notificatoria - Spedizione della raccomandata informativa - Insufficienza - Prova della ricezione - Necessità - Ragioni.

In tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l'effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa. (Conf.: Sez. U civ., n. 10012 del 2021, Rv. 660953-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24807 del 2019 Rv. 276968-01, N. 4359 del 2024 Rv. 285752-01, N. 36330 del 2021 Rv. 281947-01, N. 21492 del 2022 Rv. 283429-01, N. 13900 del 2016 Rv. 266718-01

Massime precedenti Difformi: N. 40481 del 2018 Rv. 273886-01, N. 11938 del 2017 Rv. 270306-01, N. 18949 del 2019 Rv. 276263-01, N. 6325 del 2013 Rv. 254530-01, N. 3514 del 2019 Rv. 275341-01, N. 36241 del 2019 Rv. 277583-01, N. 36598 del 2017 Rv. 270729-01, N. 7276 del 2015 Rv. 262619-01, N. 32119 del 2013 Rv. 257052-01

Sez. 4, Sentenza n. 20376 del 15/04/2025 Ud. (dep. **03/06/2025**) Rv. **288301-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Imputato: NUZZI SILVIA. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 20/05/2024

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Ricovero del conducente presso una struttura sanitaria per finalità terapeutiche - Prelievo ematico ad iniziativa del personale sanitario - Accertamento dello stato di ebbrezza alcolica - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità - Esclusione.

In tema di guida in stato di ebbrezza, non sussiste l'obbligo del previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., nel caso in cui il prelievo ematico sia effettuato ad iniziativa del personale medico, nell'ambito di un protocollo attivato per fini terapeutici in occasione del ricovero presso una struttura sanitaria e non sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 186, comma 5, cod. strada.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Massime precedenti Conformi: N. 3340 del 2017 Rv. 268885-01, N. 34886 del 2015 Rv. 264728-01, N. 51284 del 2017 Rv. 271935-01

Massime precedenti Vedi: N. 6514 del 2018 Rv. 272225-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5396 del 2015 Rv. 263023-01

Sez. 4, Sentenza n. 20374 del 10/04/2025 Ud. (dep. **03/06/2025**) Rv. **288308-01**

Presidente: **MONTAGNI ANDREA.** *Estensore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Relatore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Imputato:* **BALESTRI STEFANO C/ PICCONE SILVANO. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO BOLOGNA, 11/12/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Perizia svolta in appello - Mancata ammissione dell'esame, a prova contraria, del consulente tecnico della parte civile - Violazione del contraddittorio - Sussistenza - Nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - Ragioni.

In tema di rinnovazione istruttoria in appello, la mancata ammissione, a prova contraria, dell'esame del consulente tecnico della parte civile sulle conclusioni rassegnate dal perito nominato in tale grado dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., integrando la lesione del diritto al contraddittorio della parte in ordine alla prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220

Massime precedenti Vedi: N. 40750 del 2016 Rv. 268152-01, N. 39832 del 2023 Rv. 285328-01, N. 54492 del 2017 Rv. 271899-01, N. 19134 del 2022 Rv. 283187-01

Sez. 4, Sentenza n. 20953 del 28/02/2025 Cc. (dep. **05/06/2025**) Rv. **287953-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **BELLINI UGO.** *Relatore:* **BELLINI UGO.** *Imputato:* **GIAMPAOLO GIAMMASSIMO.**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 27/11/2024

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Proposizione della domanda - Termini - Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. - Decorrenza nel caso di intervenuta impugnazione della sentenza, dichiarata inammissibile perché tardiva - Indicazione.

Il termine biennale per proporre la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. decorre, nel caso di intervenuta impugnazione di detta pronuncia dichiarata inammissibile perché tardiva, non già dalla data in cui è scaduto il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, ma da quello in cui è spirato il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello dichiarativa, ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., dell'inammissibilità del gravame ovvero, in ogni caso, dalla decisione del giudice di legittimità che si pronunzi sul ricorso.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Vedi: N. 17951 del 2016 Rv. 267310-01, N. 22566 del 2019 Rv. 276270-01, N. 41714 del 2024 Rv. 287111-01, N. 32349 del 2023 Rv. 284923-01

Sez. 4, Sentenza n. 20369 del 15/01/2025 Ud. (dep. **03/06/2025**) Rv. **288266-02**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **SUPPA GABRIEL.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 11/06/2024

609027 REATO - CIRCOSTANZE - IN GENERE - Attenuante di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. - Presupposti applicativi - Indicazione - Fattispecie.

In tema di circostanze, non rientrano nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che contempla il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, quei fattori esterni costituenti un rischio demandato al governo del conducente del mezzo attraverso la previsione di specifiche regole di condotta, dovendo, invece, ricomprendersi in esso i fattori, diversi da quelli da soli sufficienti a determinare l'evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa dell'agente, rimanendo ad essa estranea. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso rilevanza causale al comportamento delle vittime, determinatesi ad accettare il rischio di viaggiare a bordo di un'auto il cui conducente versava in stato di ebbrezza alcolica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 bis com. 7, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 8296 del 2025 Rv. 287605-01, N. 46668 del 2022 Rv. 283766-01, N. 24910 del 2021 Rv. 281559-01 Rv. 281559-01, N. 20091 del 2021 Rv. 281173-01, N. 13587 del 2019 Rv. 275873-01

Sez. 4, Sentenza n. 20369 del 15/01/2025 Ud. (dep. **03/06/2025**) Rv. **288266-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **SUPPA GABRIEL.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 11/06/2024

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Delitto di omicidio stradale - Aggravante di cui all'art. 589-bis, comma secondo, cod. pen. - Stato di ebbrezza - Evento mortale - Nesso di causalità - Necessità - Esclusione.

In tema di omicidio stradale, la configurabilità dell'aggravante di essersi posti alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica, di cui all'art. 589-bis, comma secondo, cod. pen., non richiede la prova che l'evento lesivo sia conseguenza di tale stato, che integra un mero presupposto applicativo dell'ipotesi circostanziata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 bis com. 2, Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 26857 del 2018 Rv. 273730-01, N. 3559 del 2010 Rv. 246300-01,
N. 50325 del 2018 Rv. 274050-01

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 23675 del 11/06/2025** Cc. (dep. 24/06/2025) Rv. 288328-01

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** Estensore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** Relatore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** Imputato: **YASSINE ALMI.** P.M. **GIORDANO LUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE BOLOGNA, 20/01/2025

657051 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE - Determinazione della durata della pena - Detrazione del presofferto - Richiesta - Necessità.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il computo dei periodi di pena presofferta presuppone la presentazione di apposita istanza da parte del condannato, non potendo il giudice dell'esecuzione provvedervi d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che nel computo del presofferto può essere considerata solo la "custodia cautelare subita" e non anche i periodi interessati da misura non custodiale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1776 del 2024 Rv. 285836-02

Sez. 5, **Sentenza n. 23680 del 06/06/2025** Cc. (dep. 24/06/2025) Rv. 288203-01

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** Estensore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** Relatore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** Imputato: **PINO SANTO.** P.M. **LOY MARIA FRANCESCA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 15/01/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Versione modificata dalla legge n. 11 del 2024 - Applicabilità - Data di decorrenza - Individuazione.

La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come modificata dall'art. 2, comma 1, lettera o), legge 9 agosto 2024, n. 114 - che non richiede più, in caso di impugnazione proposta dal difensore di fiducia, l'onere di allegare uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato -, si applica alle impugnazioni proposte a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ossia dal 25 agosto 2024.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. O PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13808 del 2025 Rv. 287855-01 Rv. 287855-02

Sez. 5, **Sentenza n. 23670 del 03/06/2025** Cc. (dep. 24/06/2025) Rv. 288209-01

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** Estensore: **GIORDANO ROSARIA.** Relatore: **GIORDANO ROSARIA.** Imputato: **ESPOSITO GIUSEPPE.** P.M. **VIOLA ALFREDO POMPEO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/02/2025

SEZIONE QUINTA

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Dichiarazione di assenza - Presupposti - Mera "negligenza informativa" - Volontaria sottrazione alla conoscenza del processo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza è l'effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla "negligenza informativa" dell'imputato la volontà di sottrarsi ad essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice di appello la quale, pur avendo ritenuto errata la dichiarazione di assenza dell'imputato, desumeva l'effettiva conoscenza della pendenza del processo dalla nomina di un difensore di fiducia, sebbene questi non avesse mai partecipato alle udienze).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44089 del 2024 Rv. 287298-01

Massime precedenti Difformi: N. 15124 del 2024 Rv. 286146-01 Rv. 286146-01

Massime precedenti Vedi: N. 27629 del 2021 Rv. 281637-01, N. 13236 del 2022 Rv. 283019-01 Rv. 283019-02, N. 39576 del 2024 Rv. 287082-01, N. 809 del 2024 Rv. 285780-01, N. 19949 del 2021 Rv. 281256-01, N. 31201 del 2020 Rv. 280137-01, N. 24729 del 2024 Rv. 286712-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28912 del 2019 Rv. 275716-01, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-01

Sez. 5, Sentenza n. 23175 del 28/05/2025 Ud. (dep. 20/06/2025) Rv. **288273-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **QUAGLIA STEFANO.** *P.M.* **LOY MARIA FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 08/11/2024

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta fraudolenta - Responsabilità dei sindaci a titolo di concorso per omissione - Configurabilità - Condizioni.

In tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità a titolo di concorso per omissione dei componenti del collegio sindacale non discende automaticamente dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei generali doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di specifici poteri impeditivi da raffrontare con un determinato reato nella sua concreta dimensione fattuale, nonché dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15360 del 2010 Rv. 246956-01, N. 20867 del 2021 Rv. 281260-01, N. 18985 del 2016 Rv. 267009-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 23654 del 23/05/2025** Cc. (dep. 24/06/2025) Rv. 288208-02

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: ZANETTI CLAUDIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 15/07/2024

514000 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Abusivismo finanziario - Natura - Reato eventualmente abituale - Consumazione - Determinazione - Prescrizione - Decorrenza - Successione di leggi nel tempo - Effetti - Indicazione.

Il delitto di abusivismo finanziario ha natura di reato eventualmente abituale, in quanto può essere integrato sia da un unico comportamento, sia da una pluralità di condotte omogenee ripetute nel tempo, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico e, ove la condotta si sia protratta sotto la vigenza di due differenti regimi normativi, la disposizione applicabile è solo quella vigente alla data della consumazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/02/1998 num. 58 art. 166

Massime precedenti Conformi: N. 8026 del 2017 Rv. 269451-01

Massime precedenti Vedi: N. 16118 del 2016 Rv. 267142-01, N. 25160 del 2015 Rv. 265299-01

Sez. 5, **Sentenza n. 23654 del 23/05/2025** Cc. (dep. 24/06/2025) Rv. 288208-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: ZANETTI CLAUDIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 15/07/2024

514000 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Abusivismo finanziario - Natura - Reato di pericolo presunto - Conseguenze.

Il delitto di abusivismo finanziario è un reato di pericolo presunto posto a tutela del corretto funzionamento del mercato, avente ad oggetto lo svolgimento di servizi o attività di investimento o di gestione di risparmi altrui, sicché, in assenza di abilitazione dell'operatore, non assume rilevanza la gestione fedele o infedele dei risparmi degli investitori in quanto le modalità di impiego delle somme versate dal cliente costituiscono un "post factum" estraneo alla struttura del reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/02/1998 num. 58 art. 166

Massime precedenti Vedi: N. 37528 del 2020 Rv. 280109-01, N. 32514 del 2020 Rv. 279873-01, N. 15279 del 2017 Rv. 272064-01, N. 25160 del 2015 Rv. 265299-01, N. 41007 del 2018 Rv. 274463-02

Sez. 5, **Sentenza n. 22386 del 21/05/2025** Cc. (dep. 13/06/2025) Rv. 288199-01

Presidente: BELMONTE MARIA TERESA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: M. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 15/01/2025

664064 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Esecuzione - Polizia giudiziaria

SEZIONE QUINTA

delegata - Indicazione al destinatario di luoghi diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati dal giudice - Possibilità - Esclusione.

In tema di misure cautelari personali, la polizia giudiziaria, delegata per l'esecuzione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, non può indicare al destinatario luoghi diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nel provvedimento cautelare, ma può, se necessario, specificare la localizzazione geografica degli stessi. (In motivazione, la Corte ha precisato che siffatte anomale prescrizioni, non riguardando il provvedimento cautelare, ma la sua esecuzione, non possono essere contestate con il rimedio del riesame, ma solo attraverso un'istanza rivolta al giudice che ha disposto la misura).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16091 del 2023 Rv. 284450-01, N. 11735 del 2024 Rv. 286202-02, N. 2242 del 2021 Rv. 280588-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39005 del 2021 Rv. 281957-01

Sez. 5, Sentenza n. 22356 del 21/05/2025 Cc. (dep. **13/06/2025**) Rv. **288198-01**

Presidente: **BELMONTE MARIA TERESA.** *Estensore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Relatore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Imputato:* **MUSTAFA LENUTA.** *P.M.* **BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 10/12/2024

577031 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - Concessione del beneficio - Criteri di valutazione ex art. 133 cod. pen. - Provvedimento di archiviazione o declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Rilevanza - Sussistenza.

In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il provvedimento di archiviazione o di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce un elemento valutabile, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., per escludere il riconoscimento del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26527 del 2024 Rv. 286792-05

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266590-01, N. 38954 del 2019 Rv. 276463-01

Sez. 5, Sentenza n. 23201 del 16/05/2025 Cc. (dep. **20/06/2025**) Rv. **288202-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Relatore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Imputato:* **P. P.M. LORI PERLA.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 30/12/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Contestazione "aperta" - Condotte successive - Valutazione ai fini dell'aggravamento della misura - Possibilità - Nuovo titolo cautelare - Emissione - Necessità - Esclusione.

SEZIONE QUINTA

In tema di atti persecutori, nel caso di contestazione "aperta", le condotte successive costituiscono la prosecuzione dello stesso reato, sicché, in sede cautelare, esse potranno essere valutate ai fini dell'aggravamento della misura già in esecuzione, senza necessità di iscrizione di un nuovo procedimento penale e la emissione di un altro titolo cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, in caso di contestazione "chiusa", i fatti successivi devono confluire in una contestazione suppletiva o in una nuova iscrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12498 del 2023 Rv. 284306-01, N. 30145 del 2023 Rv. 284964-01, N. 12055 del 2021 Rv. 281021-01, N. 17350 del 2020 Rv. 279401-02, N. 17000 del 2020 Rv. 279081-01, N. 45376 del 2019 Rv. 277255-01, N. 15651 del 2020 Rv. 279154-01

Sez. 5, Sentenza n. 22018 del 13/05/2025 Ud. (dep. **11/06/2025**) Rv. **288312-04**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: POLI VILMO. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 27/09/2024

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto in abitazione - Procedibilità d'ufficio - Violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 15, legge n. 134 del 2021 e 624-bis cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce la procedibilità d'ufficio del delitto di furto in abitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che non è irragionevole la scelta del legislatore di assegnare una tutela rafforzata a una condotta aggressiva che non è solo patrimoniale, ma investe anche l'intimità della persona all'interno della sua abitazione, mettendola in pericolo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 14, Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31345 del 2017 Rv. 270076-01

Sez. 5, Sentenza n. 22018 del 13/05/2025 Ud. (dep. **11/06/2025**) Rv. **288312-03**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: POLI VILMO. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 27/09/2024

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto in abitazione - Procedibilità d'ufficio - Delitto di violenza sessuale - Procedibilità a querela - Disparità di trattamento - Violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021 e 624-bis cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, mentre per il delitto di violenza sessuale è prevista la procedibilità a querela, per il furto in abitazione la procedibilità d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che la procedibilità a querela, prevista per il primo delitto, trova la sua "ratio" nella tutela della

SEZIONE QUINTA

libertà di autodeterminazione della vittima rispetto al possibile perpetuarsi, in caso di celebrazione del processo, del dolore di quest'ultima per la violazione della sua sfera più intima).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5, Sentenza n. 22018 del 13/05/2025 Ud. (dep. **11/06/2025**) Rv. **288312-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Relatore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Imputato:* **POLI VILMO. P.M. STURZO GASPARE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 27/09/2024

530110 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGGI - Questione di legittimità costituzionale - Doglianza fondata su disposizione del decreto delegato attuativa di uno specifico criterio di delega - Censura contestuale del criterio di delega - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale di una disposizione di un decreto delegato, attuativa di uno specifico criterio di delega, ove non venga contestualmente censurato anche il criterio di delega. (Fattispecie in cui il ricorrente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della cd. Riforma Cartabia in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa del delitto di furto in abitazione, non ha contestualmente censurato il criterio direttivo espresso all'art. 1, comma 15, legge 21 settembre 2021, n. 134 del 2021).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/09/2021 num. 134 art. 1 com. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 76

Sez. 5, Sentenza n. 22018 del 13/05/2025 Ud. (dep. **11/06/2025**) Rv. **288312-02**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Relatore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Imputato:* **POLI VILMO. P.M. STURZO GASPARE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 27/09/2024

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto in abitazione - Procedibilità d'ufficio - Furto semplice e violazione di domicilio - Procedibilità a querela di parte - Disparità di trattamento - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 15, legge n. 134 del 2021 e 624-bis cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, diversamente da quanto previsto per i delitti di furto semplice e di violazione di domicilio, stabilisce la procedibilità d'ufficio per il delitto di furto in abitazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto di furto in abitazione non rappresenta la mera sommatoria degli altri due delitti, ma costituisce un'autonoma fattispecie di reato caratterizzata da una spiccata aggressione del patrimonio e dell'intimità della persona nella proiezione spaziale dell'abitazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 24093 del 13/05/2025 Cc. (dep. **30/06/2025**) Rv. **288210-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: GAMBINA ANTONIO. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 08/10/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Valutazione negativa del giudice - Valorizzazione esclusiva dei precedenti penali - Possibilità - Condizioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 ter CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 45859 del 2024 Rv. 287348-01, N. 8794 del 2024 Rv. 286006-02

Massime precedenti Vedi: N. 9708 del 2024 Rv. 286031-01, N. 42847 del 2023 Rv. 285381-01, N. 39162 del 2024 Rv. 287062-01, N. 32381 del 2020 Rv. 279876-01, N. 40433 del 2023 Rv. 285295-01

Sez. 5, Sentenza n. 23196 del 08/05/2025 Cc. (dep. **20/06/2025**) Rv. **288201-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: BENATI CRISTIANO. P.M. PIRONE OLGA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 05/11/2024

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Mediatore immobiliare - Omessa iscrizione al registro - Destinatario di una pregressa sanzione amministrativa per esercizio abusivo dell'attività di mediazione - Compimento di un unico atto di mediazione - Configurabilità del delitto - Sussistenza.

Integra il delitto di abusivo esercizio della professione di mediatore immobiliare la condotta di colui che, senza essere iscritto nel registro della Camera di commercio di cui al comma 3 dell'art. 73 d.lgs. n. 59 del 2010 ed essendo già destinatario della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge 3 febbraio 1989, n. 39, compia anche un solo atto tipico di mediazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59 art. 73 com. 3, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 8 com. 1, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 8 com. 2, Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11545 del 2012 Rv. 251819-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 23193 del 29/04/2025** Cc. (dep. 20/06/2025) Rv. 288207-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** Estensore: **BELMONTE MARIA TERESA.** Relatore: **BELMONTE MARIA TERESA.** Imputato: **CASELLI GAETANO.** P.M. **STURZO GASPARE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 04/06/2024

673099 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Dichiarazioni "de relato" acquisite sull'accordo delle parti - Richiesta della parte interessata di escussione della fonte diretta - Omissione - Conseguenza - Utilizzabilità della dichiarazione "de relato" - Sussistenza.

In tema di testimonianza "de relato", ove tali dichiarazioni siano state acquisite sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 431, comma 3, cod. proc. pen., è onere della parte interessata chiedere l'escussione della fonte diretta, sicché, qualora questo non avvenga, la dichiarazione così acquisita è pienamente utilizzabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33100 del 2022 Rv. 283651-01, N. 24086 del 2024 Rv. 286469-01, N. 38623 del 2003 Rv. 226544-01, N. 44926 del 2023 Rv. 285316-02, N. 9274 del 2015 Rv. 263062-01

Sez. 5, **Sentenza n. 23215 del 17/04/2025** Ud. (dep. 20/06/2025) Rv. 288274-01

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** Estensore: **BELMONTE MARIA TERESA.** Relatore: **BELMONTE MARIA TERESA.** Imputato: **I. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 08/10/2024

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Circoncisione maschile "rituale" o culturale-etnica- Atto medico - Integrazione - Eseguito da persona non abilitata alla professione medica - Esercizio abusivo di una professione - Configurabilità - Sussistenza.

Integra il delitto di esercizio abusivo di una professione, la condotta di colui che, senza essere abilitato all'esercizio della professione medica, esegua un intervento di circoncisione maschile "rituale" o culturale-etnica, posto che quest'ultimo, pur integrando un atto di disposizione del proprio corpo non espressamente vietato e non incompatibile con l'art. 5 cod. civ., deve essere qualificato un atto medico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 5, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43646 del 2011 Rv. 251043-01

Massime precedenti Vedi: N. 16566 del 2017 Rv. 269580-01, N. 12539 del 2020 Rv. 278731-01, N. 5319 del 2024 Rv. 286080-01, N. 17164 del 2024 Rv. 286251-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 23215 del 17/04/2025** Ud. (dep. **20/06/2025**) Rv. **288274-02**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** Estensore: **BELMONTE MARIA TERESA.**
Relatore: **BELMONTE MARIA TERESA.** Imputato: **I. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 08/10/2024

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Circoncisione maschile - Rituale tradizionale - Dolo del delitto di lesioni - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di omicidio preterintenzionale, ove la circoncisione maschile del neonato sia praticata in esecuzione di un rituale tradizionale appartenente ad una determinata etnia, non espressamente proibito dal nostro ordinamento, deve escludersi il dolo del delitto di lesione qualora si tratti di un intervento in grado di produrre, secondo la cultura della comunità di origine dell'agente, un beneficio sanitario, sociale, culturale per il bambino, non finalizzato un'alterazione lesiva dell'integrità fisica dello stesso. (Fattispecie relativa alla morte di un neonato avvenuta in seguito a un intervento di circoncisione eseguito, da persona non abilitata, per motivi non terapeutici, ma legati alla tradizione del gruppo etnico di appartenenza dei genitori della vittima, di nazionalità nigeriana).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49667 del 2023 Rv. 285490-01, N. 17985 del 2009 Rv. 243973-01, N. 8004 del 2021 Rv. 280672-01, N. 10865 del 2025 Rv. 287753-01, N. 28891 del 2019 Rv. 276373-01

Sez. 5, **Sentenza n. 22337 del 15/04/2025** Ud. (dep. **13/06/2025**) Rv. **288206-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **CARUSILLO ELENA.** Relatore: **CARUSILLO ELENA.** Imputato: **C. P.M. SASSONE GIUSEPPE.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 01/10/2024

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Rapporti con il delitto di atti persecutori nella forma aggravata di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. - Concorso di reati - Possibilità - Condizioni - Cessazione della convivenza "more uxorio" - Necessità - Comune genitorialità - Rilevanza - Esclusione.

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti violenti e persecutori che, sorti nell'ambito della comunità familiare, proseguano dopo la cessazione della convivenza tra l'agente e la persona offesa non potendosi riconoscere, al fine di escludere il concorso e ritenere l'assorbimento, rilevanza alcuna alla sola condivisione persistente della genitorialità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 10222 del 2019 Rv. 275617-01, N. 15883 del 2022 Rv. 283436-01, N. 30704 del 2016 Rv. 267942-01, N. 39532 del 2021 Rv. 282254-01, N. 10626 del 2022 Rv. 283003-02, N. 11209 del 2025 Rv. 287767-01, N. 45095 del 2021 Rv. 282398-01

Massime precedenti Difformi: N. 33882 del 2014 Rv. 262078-01, N. 37628 del 2019 Rv. 276697-01, N. 43846 del 2023 Rv. 285330-01

Massime precedenti Vedi: N. 31390 del 2023 Rv. 285087-01, N. 10621 del 2024 Rv. 286293-01, N. 7259 del 2022 Rv. 283047-01, N. 38336 del 2022 Rv. 283939-01, N. 41665 del 2016 Rv. 268464-01, N. 43701 del 2019 Rv. 277987-01 Rv. 277987-01, N. 26263 del 2024 Rv. 286767-01, N. 24575 del 2012 Rv. 252906-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 22017 del 15/04/2025 Ud. (dep. **11/06/2025**) Rv. **288318-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CARUSILLO ELENA. Relatore: CARUSILLO ELENA. Imputato: CRESTA TONY. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 11/03/2024

548018 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - Divieto di "overruling" interpretativo "in malam partem" - Violazione - Condizioni - Fattispecie in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico.

Non sussiste violazione del divieto di "overruling" interpretativo "in malam partem" qualora, già alla data di commissione del reato, fosse ragionevolmente prevedibile l'interpretazione della norma incriminatrice applicata al caso concreto conforme al quadro giurisprudenziale consolidato. (Fattispecie in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un "overruling in malam partem" in relazione a un fatto commesso, da soggetto abilitato all'accesso, successivamente a Sez. U, Casani, - secondo cui non rilevano gli scopi se l'accesso è effettuato da soggetto abilitato - profilandosi, già all'epoca, decisioni che, pur allineandosi al principio di diritto affermato da tale pronuncia, ritenevano censurabili, come successivamente ritenuto da Sez. U, Savarese, anche gli accessi autorizzati che superavano, su un piano oggettivo, le regole e i limiti stabiliti per l'accesso medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 615 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47510 del 2018 Rv. 274406-01

Massime precedenti Difformi: N. 28594 del 2024 Rv. 286770-01

Massime precedenti Vedi: N. 10083 del 2015 Rv. 263454-01, N. 46184 del 2021 Rv. 282238-01, N. 15054 del 2012 Rv. 252479-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4694 del 2012 Rv. 251269-01, N. 41210 del 2017 Rv. 271061-01

Sez. 5, Sentenza n. 20386 del 01/04/2025 Ud. (dep. **03/06/2025**) Rv. **288195-01**

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: AGNELLO FRANCESCO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/09/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Nei confronti di un condominio - Configurabilità - Presupposti - Indicazione.

Il delitto di atti persecutori si può configurare nei confronti di un intero condominio, inteso quale ente di gestione distinto dai singoli condomini che ne fanno parte, solo nel caso in cui i fatti costitutivi del predetto reato, tanto sul piano oggettivo, quanto su quello soggettivo, si realizzino nei confronti di ciascuno dei condomini e ciò anche quando alcune delle condotte persecutorie ascritte siano correlate all'utilizzo di parti comuni dello stabile condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1541 del 2021 Rv. 280491-01, N. 10111 del 2018 Rv. 272594-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 23036 del 18/03/2025 Ud. (dep. **18/06/2025**) Rv. **288200-01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: GRANDI MAURA. P.M. PIRRELLI FRANCESCA ROMANA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/06/2024

677063 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA - Sentenza di primo grado - Mancanza grafica della motivazione - Redazione della sentenza da parte del giudice d'appello - Privazione di un grado di giudizio per l'imputato - Esclusione.

La possibilità di rimediare alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, predisponendo, in forza dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, anche integralmente la motivazione mancante non comporta la privazione per l'imputato di un grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 426 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 9922 del 2010 Rv. 246227-01, N. 1270 del 2025 Rv. 287505-01, N. 26533 del 2008 Rv. 240554-01, N. 58094 del 2017 Rv. 271735-01, N. 11961 del 2005 Rv. 232058-01, N. 5881 del 2007 Rv. 236062-01, N. 26075 del 2011 Rv. 250513-01

Massime precedenti Difformi: N. 16829 del 2008 Rv. 239786-01, N. 34943 del 2020 Rv. 280443-01, N. 28467 del 2011 Rv. 250905-01

Massime precedenti Vedi: N. 19051 del 2010 Rv. 247252-01, N. 37116 del 2021 Rv. 282387-01, N. 45255 del 2007 Rv. 238514-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3287 del 2009 Rv. 244118-01

Sez. 5, Sentenza n. 21866 del 13/03/2025 Ud. (dep. **10/06/2025**) Rv. **288293-02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: ZAVAGLI OLIVIERO. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 08/07/2024

610004 RECIDIVA - CONTESTAZIONE - Puntuale contestazione della recidiva - Corretta indicazione del comma dell'art. 99 cod. pen. - Necessità - Esclusione - Espresso riferimento al tipo - Sufficienza.

Ai fini della puntuale contestazione della recidiva, non è necessaria la corretta indicazione del comma di riferimento dell'articolo 99 cod. pen., ma è sufficiente la sola individuazione del tipo di recidiva, ovvero di una delle ipotesi previste dalla norma. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la contestazione di recidiva reiterata infraquinquennale, nonostante fosse stato menzionato erroneamente il comma secondo dell'art. 99 cod. pen., anziché il successivo comma quarto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 50510 del 2018 Rv. 274446-01

Massime precedenti Vedi: N. 30141 del 2019 Rv. 276602-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35738 del 2010 Rv. 247838-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 21866 del 13/03/2025 Ud. (dep. **10/06/2025**) Rv. **288293-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: ZAVAGLI OLIVIERO. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 08/07/2024

652010 AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO - Tardiva della "notitia criminis" con l'indicazione del nominativo della persona indagata - Disciplina anteriore alla cd. Riforma Cartabia - Inutilizzabilità degli atti compiuti sino al momento dell'iscrizione - Esclusione - Sindacato giurisdizionale della tempestività dell'iscrizione - Esclusione.

La tardiva annotazione della "notitia criminis" nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen., nel testo antecedente alla cd. Riforma Cartabia, con l'indicazione del nome dell'indagato, non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione stessa. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusiva valutazione del pubblico ministero ed è sottratto al sindacato del giudice, ferma la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o penali nei confronti del pubblico ministero negligente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 40791 del 2007 Rv. 238039-01

Massime precedenti Vedi: N. 2261 del 2010 Rv. 245850-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216248-01

Sez. 5, Sentenza n. 21003 del 10/03/2025 Cc. (dep. **05/06/2025**) Rv. **288196-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: PIZZO VALENTINA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 09/10/2024

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. citato - Causa di improcedibilità già maturata - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio - Possibilità - Sussistenza.

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche nel caso in cui l'improcedibilità si sia virtualmente prodotta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14710 del 2024 Rv. 286124-01 Rv. 286124-01, N. 14890 del 2024 Rv. 286291-01 Rv. 286291-02, N. 15098 del 2024 Rv. 286108-01, N. 43255 del 2023 Rv.

SEZIONE QUINTA

285216-01, N. 14700 del 2024 Rv. 286123-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01, N. 17455 del 2024 Rv. 286344-01 Rv. 286344-01, N. 4767 del 2025 Rv. 287615-02, N. 17532 del 2024 Rv. 286448-01 Rv. 286448-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01 Rv. 285471-01

Massime precedenti Difformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02, N. 27181 del 2024 Rv. 286652-02, N. 13776 del 2024 Rv. 286228-01 Rv. 286228-01, N. 41716 del 2024 Rv. 287037-01, N. 43083 del 2024 Rv. 287243-01, N. 2776 del 2025 Rv. 287361-01, N. 20093 del 2024 Rv. 286460-01, N. 13775 del 2024 Rv. 286224-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12283 del 2005 Rv. 230530-01, N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01 Rv. 285517-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

Sez. 5, Sentenza n. 22334 del 10/03/2025 Ud. (dep. **13/06/2025**) Rv. **288272-01**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **D. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BARI, 22/04/2024

677003 SENTENZA - CONDANNA - IN GENERE - Accertamento di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio" - Requisiti - Fattispecie.

La regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto. (Fattispecie in tema di omicidio volontario, nella quale dagli elementi medico-legali acquisiti, oltre alla condotta violenta dell'imputato, non era emerso nessun diverso e concreto percorso eziologico idoneo a spiegare la morte della vittima per asfissia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 40, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25272 del 2021 Rv. 281468-01, N. 5602 del 2021 Rv. 281647-04, N. 1282 del 2019 Rv. 275299-01, N. 45506 del 2023 Rv. 285548 - 15, N. 2548 del 2015 Rv. 262280-01, N. 31456 del 2008 Rv. 240763-01, N. 17921 del 2010 Rv. 247449-01, N. 10093 del 2019 Rv. 275290-01, N. 5517 del 2024 Rv. 285801-01

Sez. 5, Sentenza n. 22344 del 05/03/2025 Cc. (dep. **13/06/2025**) Rv. **288197-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **FABBROCINO ANTONIO. P.M. SASSONE GIUSEPPE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 14/11/2024

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Nozione.

In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione

SEZIONE QUINTA

prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15978 del 2016 Rv. 266988-01, N. 25130 del 2016 Rv. 267232-01, N. 47891 del 2016 Rv. 268366-01, N. 33004 del 2017 Rv. 271216-01, N. 53645 del 2016 Rv. 268977-01, N. 18744 del 2016 Rv. 266946-01, N. 5054 del 2021 Rv. 280566-01, N. 3043 del 2016 Rv. 265618-01, N. 24779 del 2016 Rv. 267830-01, N. 18745 del 2016 Rv. 266749-01, N. 12869 del 2022 Rv. 282991-01, N. 6593 del 2022 Rv. 282767-01, N. 11511 del 2017 Rv. 269684-01, N. 14840 del 2020 Rv. 279122-01, N. 11250 del 2019 Rv. 277242-01, N. 47837 del 2018 Rv. 273994-01, N. 26093 del 2016 Rv. 267264-01, N. 55216 del 2018 Rv. 274085-01

Massime precedenti Difformi: N. 11728 del 2024 Rv. 286182-01, N. 21350 del 2016 Rv. 266958-01, N. 24477 del 2016 Rv. 267091-01, N. 49318 del 2015 Rv. 265623-01, N. 34154 del 2018 Rv. 273674-01, N. 24476 del 2016 Rv. 266999-01, N. 9908 del 2016 Rv. 267570-01, N. 37087 del 2015 Rv. 264688-01, N. 19006 del 2016 Rv. 266568-01, N. 43113 del 2015 Rv. 265653-01, N. 11372 del 2016 Rv. 266481-01, N. 50343 del 2015 Rv. 265395-01

Massime precedenti Vedi: N. 24478 del 2015 Rv. 263722-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40538 del 2009 Rv. 244377-01

Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 20/02/2025 Ud. (dep. 10/06/2025) Rv. 288271-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: PG C/ PROFUMO ALESSANDRO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 11/12/2023

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Esposizione in bilancio di enunciati valutativi - Violazione dei criteri normativi o tecnici - Reato di false comunicazioni sociali in bilancio -Configurabilità - Condizioni - Indicazione.

Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ. in relazione all'esposizione in bilancio di enunciati valutativi, è configurabile qualora, sulla base di una valutazione "ex ante" delle norme tecniche e legali esistenti al momento del fatto, si accerti che l'agente ha disatteso criteri di valutazione normativamente fissati o criteri tecnici generalmente accettati, indiscussi e indiscutibili già all'atto di redazione del bilancio, discostandosi consapevolmente dagli stessi, senza fornire adeguata informazione giustificativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 27/05/2015 num. 69 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 46689 del 2016 Rv. 268672-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22474 del 2016 Rv. 266803-01

GIUGNO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



Sez. 6, Sentenza n. 23117 del 18/06/2025 Cc. (dep. 20/06/2025) Rv. 288241-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: MOULY MARDOCHE (CUI 076CL12). P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 20/05/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Titolo costituito da una sentenza di condanna - Condizione di irrevocabilità - Necessità - Esclusione - Esecutività del titolo - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, è legittima la consegna per l'estero nel caso in cui il MAE sia stato emesso sulla base di una sentenza di condanna esecutiva, ma non definitiva, in quanto l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 conferisce rilievo alla sola "esecutività" e non alla "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell'Unione europea. (Fattispecie relativa a un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria francese sulla base di una sentenza di primo grado, appellata ma già esecutiva secondo l'ordinamento processuale di quello Stato).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 8, Costituzione art. 13, Costituzione art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 42159 del 2010 Rv. 248689-01, N. 2745 del 2012 Rv. 251787-01

Massime precedenti Vedi: N. 14220 del 2021 Rv. 280878-02, N. 20254 del 2018 Rv. 273276-01

Sez. 6, Sentenza n. 24100 del 16/06/2025 Cc. (dep. 30/06/2025) Rv. 288249-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: P. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 20/05/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Persona richiesta in consegna - Gravità delle condizioni di salute - Rifiuto della consegna - Possibilità - Limiti - Ricorribilità per cassazione dell'ordinanza emessa dalla Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione - Sussistenza.

In tema di mandato di arresto europeo, la corte di appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, può rifiutare la consegna con ordinanza ricorribile per cassazione ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, nel caso in cui, a seguito della decisione che l'abbia disposta, emergano motivi seri e comprovati per ritenere che questa esponga la persona richiesta a un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di un deterioramento rapido e irrimediabile del suo stato di salute.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 3, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 23 com. 4, Costituzione art. 32, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21664 del 2007 Rv. 236981-01, N. 34816 del 2023 Rv. 285094-01, N. 44596 del 2023 Rv. 285433-02, N. 2492 del 2022 Rv. 282678-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 23030 del 16/06/2025 Cc. (dep. 18/06/2025) Rv. 288183-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: PG C/ LAMAJ NOLTJON. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 23/05/2025

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Richiesta di trasmissione del provvedimento cautelare ai fini della valutazione della gravità indiziaria - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di mandato di arresto europeo, la Corte di appello non può richiedere allo Stato di emissione, ai sensi dell'art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69, la trasmissione del provvedimento cautelare al fine di valutare la gravità indiziaria, in quanto elemento irrilevante ai fini della decisione di consegna, sicché, qualora la richiesta di informazioni integrative al riguardo sia stata nondimeno inviata, la mancata risposta non può costituire legittimo motivo di rifiuto della consegna stessa.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39196 del 2021 Rv. 282118-01, N. 11983 del 2022 Rv. 283053-01, N. 35462 del 2021 Rv. 282253-01

Sez. 6, Sentenza n. 21809 del 04/06/2025 Cc. (dep. 09/06/2025) Rv. 288276-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: BATHORJA ANTIMON. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 18/02/2025

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Presunzione relativa - Rilevante arco temporale dai fatti contestati - Assenza di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità - Valutazione ai fini della sussistenza e dell'attualità delle esigenze cautelari - Necessità - Ragioni.

In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 29807 del 2017 Rv. 270738-01, N. 16867 del 2018 Rv. 272919-01, N. 52628 del 2016 Rv. 268727-01, N. 11735 del 2024 Rv. 286202-02, N. 20987 del 2016 Rv. 266962-01, N. 31614 del 2020 Rv. 279720-01, N. 28991 del 2020 Rv. 279728-01, N. 31587 del 2023 Rv. 285272-01, N. 42714 del 2019 Rv. 277231-01, N. 19863 del 2021 Rv. 281273-02, N. 25517 del 2017 Rv. 270342-01, N. 6284 del 2019 Rv. 274861-01, N. 27544 del 2015 Rv. 263942-01, N. 20304 del 2017 Rv. 269957-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Difformi: N. 21900 del 2021 Rv. 282004-01, N. 4321 del 2021 Rv. 280452-01, N. 26371 del 2020 Rv. 279470-01, N. 91 del 2021 Rv. 280248-01, N. 6592 del 2022 Rv. 282766-02, N. 33139 del 2020 Rv. 280450-02

Sez. 6, Sentenza n. 21255 del 04/06/2025 Cc. (dep. 05/06/2025) Rv. 288181-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Relatore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Imputato:* **P. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BOLOGNA, 29/04/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Ordinanza applicativa di misura cautelare - Richiesta del pubblico ministero di emissione di mandato di arresto europeo per la consegna dall'estero - Rigetto - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

È abnorme, in quanto emesso in carenza di potere in concreto, il provvedimento con cui il giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa di una misura custodiale rigetta la richiesta del pubblico ministero di emissione del mandato di arresto europeo volto a darvi esecuzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, stante la natura accessoria dell'euromandato rispetto al titolo custodiale, è precluso al giudice, richiesto della sua emissione, il potere di verificare l'attualità delle già riconosciute esigenze di cautela).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 28, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 29, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 31

Massime precedenti Conformi: N. 21470 del 2012 Rv. 252722-01

Massime precedenti Vedi: N. 8209 del 2016 Rv. 266113-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2850 del 2014 Rv. 257433-01, N. 30769 del 2012 Rv. 252891-01

Sez. 6, Sentenza n. 22378 del 23/05/2025 Ud. (dep. 13/06/2025) Rv. 288240-01

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Relatore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Imputato:* **P. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 21/11/2024

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Imputato dichiarato assente - Onere di depositare lo specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione per vizi dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 ter, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33

Massime precedenti Conformi: N. 9426 del 2024 Rv. 285920-01

Massime precedenti Difformi: N. 1937 del 2025 Rv. 287389-01

Massime precedenti Vedi: N. 39166 del 2023 Rv. 285305-01

Sez. 6, Ordinanza n. 22430 del 23/05/2025 Cc. (dep. 13/06/2025) Rv. 288277-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: CLEMENTE MICHELE. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 04/02/2025

650026 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA - Omessa condanna dell'imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile - Procedura di correzione di errore materiale - Ammissibilità - Condizioni.

E' emendabile, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza che abbia omissso di condannare l'imputato al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre il rigetto delle richieste della parte civile o la compensazione, totale o parziale, di dette spese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 42899 del 2014 Rv. 260788-01, N. 5805 del 2021 Rv. 280926-01, N. 6360 del 2016 Rv. 265960-01

Massime precedenti Difformi: N. 33135 del 2020 Rv. 279833-01, N. 46654 del 2019 Rv. 277595-01, N. 6807 del 2024 Rv. 285804-01

Sez. 6, Sentenza n. 23960 del 21/05/2025 Ud. (dep. 27/06/2025) Rv. 288295-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: FORTE ANTONIO. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 04/12/2024

661015 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI - Concordato in appello - Accordo delle parti sulla conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva - Ulteriore richiesta non inserita nell'accordo - Vincolo per la Corte di appello a disporre la sostituzione - Esclusione - Fattispecie.

In caso di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non è vincolata a disporre la conversione, pur concordata, della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva, se l'applicazione di questa non abbia formato oggetto di accordo tra le parti negli esatti termini. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che legittimamente la Corte di appello non avesse recepito la richiesta concordata di sostituzione della pena detentiva breve con la detenzione domiciliare, non avendo il Pubblico Ministero prestato il consenso anche alla autorizzazione al lavoro, ulteriormente richiesta dal difensore dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15293 del 2021 Rv. 281064-01, N. 43980 del 2023 Rv. 285484-01, N. 8396 del 2025 Rv. 287579-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21368 del 2020 Rv. 279348-02, N. 23400 del 2022 Rv. 283191-01, N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

Sez. 6, Sentenza n. 23977 del 21/05/2025 Cc. (dep. **27/06/2025**) Rv. **288296-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Relatore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Imputato:* **MARRA RAFFAELE.** *P.M. CASELLA GIUSEPPINA.* (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 11/09/2024

661154 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Sentenza di estinzione del reato per prescrizione con rinvio al giudice civile per le statuizioni civili - Istanza di revisione - Inammissibilità - Ragioni.

È inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna annullata senza rinvio per prescrizione, con rinvio al competente giudice civile limitatamente alle statuizioni civili, difettando la legittimazione dell'istante, che non riveste lo "status" giuridico di "condannato".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 632 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 53678 del 2017 Rv. 271367-01, N. 24920 del 2022 Rv. 283529-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13199 del 2017 Rv. 269790-01, N. 6141 del 2019 Rv. 274627-01

Sez. 6, Sentenza n. 21332 del 13/05/2025 Cc. (dep. **06/06/2025**) Rv. **288238-01**

Presidente: **CALVANESE ERSILIA.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **PMT C/ DE ROSA DANILA.** *P.M. CERONI FRANCESCA.* (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE NOLA, 15/01/2025

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Giudizio immediato - Tribunale collegiale - Trasmissione degli atti al pubblico ministero per la celebrazione dell'udienza preliminare - Abnormità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

È abnorme il provvedimento con il quale, nel giudizio immediato, il tribunale in composizione collegiale dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ex art. 33-septies cod. proc. pen., per la celebrazione dell'udienza preliminare, non prevista nel predetto giudizio. (Fattispecie relativa a giudizio immediato per il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., nell'ambito del quale il giudice monocratico aveva trasmesso gli atti al collegio, competente ex art. 33-bis cod. proc. pen, e questo li aveva, a propria volta, trasmessi al pubblico ministero della Procura europea). (Vedi: Sez. U, n. 7 del 1989, Rv. 181303-01; Sez. U, n. 19 del 1993, Rv. 194061-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10 del 1997 Rv. 208220-01, N. 17 del 1998 Rv. 209603-01, N. 4874 del 2021 Rv. 280612-01, N. 31758 del 2006 Rv. 234864-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40 del 2001 Rv. 217760-01, N. 29316 del 2015 Rv. 264262-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 28807 del 2002 Rv. 221999-01, N. 19289 del 2004 Rv. 227355-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01, N. 330 del 2000 Rv. 217244-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 22027 del 13/05/2025** Cc. (dep. 11/06/2025) Rv. 288239-01

Presidente: **CALVANESE ERSILIA.** Estensore: **ROSATI MARTINO.** Relatore: **ROSATI MARTINO.** Imputato: **S. P.M. STURZO GASPARE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 07/02/2025

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Atto di impugnazione - Allegazione di immagini fotografiche della documentazione richiesta dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Conseguenze - Inammissibilità - Limiti - Ragioni.

In tema di impugnazioni, è inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., l'atto di impugnazione cui siano state meramente allegate dal difensore le riproduzioni fotografiche del mandato a impugnare, contenente l'elezione di domicilio dell'imputato, nonché la carta di identità di questi e la ricevuta della spedizione postale con cui il plico gli era stato trasmesso, posto che la predetta documentazione – se non autenticata né recepita, "per relationem" o per incorporazione, come parte integrante dell'atto di impugnazione – non offre garanzia alcuna della provenienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 32123 del 2020 Rv. 279894-01, N. 29185 del 2024 Rv. 286651-01

Sez. 6, **Sentenza n. 20868 del 29/04/2025** Cc. (dep. 04/06/2025) Rv. 288234-01

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** Estensore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Relatore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Imputato: **PMT C/ TREVISANI DANIELE. P.M. CERONI FRANCESCA.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 24/12/2024

604032 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - Associazione di cui all'art. 270-bis cod. pen. - Requisiti - Sufficienza di una mera finalità eversiva - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità eversiva di cui all'art. 270-bis cod. pen., è necessaria l'esistenza di una struttura organizzata idonea allo scopo, con un grado di effettività tale da rendere quantomeno possibile l'attuazione del programma di eversione violenta dell'ordinamento democratico, non essendo sufficiente il mero perseguimento di una ideologia in contrasto con l'assetto costituzionale dello Stato. (Fattispecie relativa ad associazione aderente ad ideologia di estrema destra, nazista e antisemita, la cui attività si era estrinsecata nella diffusione di proclami via "internet", senza che gli adepti disponessero né di luoghi di incontro, né dei mezzi necessari alla realizzazione dei fini perseguiti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis

Massime precedenti Conformi: N. 39810 del 2019 Rv. 277063-01

Massime precedenti Vedi: N. 2651 del 2016 Rv. 265924-01, N. 48001 del 2016 Rv. 268164-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 21315 del 18/04/2025 Cc. (dep. **06/06/2025**) Rv. **288233-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: GRANATA UGO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE ROMA, 31/01/2025

675046 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ROGATORIE - DALL'ESTERO - ESECUZIONE - Sequestro conservativo - Procedimento penale iscritto prima dell'entrata in vigore dell'Accordo Italia-San Marino sul riconoscimento delle decisioni di sequestro e confisca - Disciplina applicabile - Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniera, il sequestro conservativo, richiesto dalla Repubblica di San Marino e relativo a procedimento penale iscritto prima dell'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento delle decisioni di sequestro e confisca, ratificato e reso esecutivo in Italia dalla legge 8 aprile 2024, n. 51, può essere adottato in base alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata e resa esecutiva nel nostro Stato con legge 23 febbraio 1961, n. 215.

Riferimenti normativi: Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 724, Legge 08/04/2024 num. 51 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 31174 del 2023 Rv. 285086-02, N. 15996 del 2006 Rv. 234255-01

Sez. 6, Sentenza n. 21314 del 18/04/2025 Cc. (dep. **06/06/2025**) Rv. **288237-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: CORONA GIUSEPPE. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 28/11/2024

664022 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI - Applicazione di misure sostitutive successivamente alla scarcerazione - Esigenze cautelari - Indicazione.

In caso di scarcerazione dell'imputato per decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare, è legittima l'applicazione, con successivo provvedimento, di misure sostitutive non custodiali, a condizione che sussistano nuove e comprovate esigenze cautelari, sopravvenute alla scarcerazione, diverse da quelle originarie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 3035 del 2005 Rv. 230907-01, N. 15598 del 2013 Rv. 255787-01

Massime precedenti Difformi: N. 20897 del 2002 Rv. 222034-01, N. 26458 del 2014 Rv. 259975-01, N. 42359 del 2013 Rv. 256853-01, N. 16053 del 2019 Rv. 275398-01

Massime precedenti Vedi: N. 15736 del 2003 Rv. 225441-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 44060 del 2024 Rv. 287319-02

Sez. 6, Sentenza n. 21233 del 09/04/2025 Ud. (dep. **05/06/2025**) Rv. **288235-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: MAGNANO SAN LIO EMANUELE VINCENZO MARIA. P.M. AIELLO FLAVIA. (Parz. Diff.)

SEZIONE SESTA

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 05/02/2024

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Pene accessorie ex art. 317-bis cod. pen. - Previste come temporanee "ratione temporis" - Applicate in perpetuo - Illegalità - Conseguenze.

In tema di concordato in appello, le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 317-bis cod. pen., disposte in perpetuo nonostante, con riguardo all'entità della pena principale concordata, la normativa "ratione temporis" vigente ne prevedesse l'applicazione solo temporanea, costituiscono pene illegali, con la conseguente necessità, da parte della Corte di cassazione, di annullare con rinvio la sentenza impugnata "in parte qua", affinché il giudice di appello, fermo restando il contenuto del concordato, provveda alla rideterminazione della loro durata secondo i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 32 ter, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. M CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19108 del 2021 Rv. 281560-01, N. 47234 del 2024 Rv. 287315-01, N. 13092 del 2025 Rv. 287919-01, N. 29898 del 2019 Rv. 276228-01, N. 30040 del 2024 Rv. 286862-02, N. 11940 del 2020 Rv. 278806-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47502 del 2022 Rv. 283754-02

Sez. 6, Sentenza n. 23476 del 09/04/2025 Ud. (dep. **24/06/2025**) Rv. **288320-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: C. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA, 05/06/2024

678001 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione del termine di prescrizione del reato - Art. 83, comma 4, d.l. n. 17 del 2020 - Udiienza fissata nel periodo emergenziale - Computo della sospensione - Criteri.

In tema di disciplina emergenziale, la c.d. sospensione "covid" dei termini di prescrizione del reato per complessivi 64 giorni di cui all'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica per intero al procedimento la cui udiienza sia fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, sicché la detta sospensione non può essere limitata al minor periodo compreso tra la data dell'udiienza rinviata per l'emergenza pandemica e la fine del citato periodo di congelamento delle attività processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 4 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 663 del 2023 Rv. 284163-01, N. 2647 del 2022 Rv. 282431-01, N. 22506 del 2020 Rv. 279288-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5292 del 2021 Rv. 280432-01 Rv. 280432-02

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 23474 del 04/04/2025** Ud. (dep. 24/06/2025) Rv. 288247-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE C/ MARTUCCI GIUSEPPE. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 20/02/2024

676001 RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE - Condotte delittuose dei pubblici dipendenti dirette a perseguire finalità esclusivamente personali - Responsabilità civile della pubblica amministrazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

È configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è preposto costituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di responsabilità civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il delitto di concussione posto in essere da un suo dipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Pen. art. 185, Costituzione art. 28, Cod. Pen. art. 317

Massime precedenti Conformi: N. 13799 del 2015 Rv. 262945-01, N. 35588 del 2017 Rv. 271209-01

Massime precedenti Difformi: N. 26285 del 2013 Rv. 255372-01, N. 44760 del 2015 Rv. 265356-01

Massime precedenti Vedi: N. 25158 del 2022 Rv. 283477-02, N. 8968 del 2020 Rv. 278400-01, N. 33562 del 2003 Rv. 226132-01, N. 40613 del 2013 Rv. 256978-01

Sez. 6, **Sentenza n. 23350 del 04/04/2025** Cc. (dep. 23/06/2025) Rv. 288244-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: NICOLOSI CONCETTO CRISTIAN. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 20/01/2025

664057 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Interrogatorio preventivo - Trasmissione degli interrogatori dei coindagati - Obbligo - Esclusione - Limiti.

In tema di impugnazioni cautelari, anche nei casi in cui è previsto l'interrogatorio preventivo, non sono ricompresi nel novero degli atti che devono essere trasmessi necessariamente al tribunale del riesame i verbali degli interrogatori resi dai coindagati, salvo che contengano elementi concreti favorevoli all'indagato, la cui valenza, tuttavia, deve essere specificamente indicata nel ricorso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5405 del 2022 Rv. 283000-01, N. 12151 del 2025 Rv. 287715-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 23473 del 19/03/2025 Ud. (dep. **24/06/2025**) Rv. **288246-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: AMIRANTE LETIZIA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 29/09/2023

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza - Presupposti - Mutamento essenziale della condotta ascritta al partecipe di una associazione finalizzata al narcotraffico - Sussistenza - Fattispecie.

Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, ponendosi gli stessi, tra loro, in un rapporto di eterogeneità ed incompatibilità che rende impossibile per l'imputato difendersi, sicché viola il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. il mutamento del contenuto essenziale dell'addebito in ordine alla condotta attribuita al partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. (Fattispecie in cui è stato ravvisato il difetto di correlazione tra la contestazione del ruolo di "cassieri" del sodalizio e la ritenuta responsabilità degli imputati per avere operato quali stabili acquirenti degli stupefacenti di cui il medesimo sodalizio faceva traffico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15560 del 2022 Rv. 282968-01, N. 34147 del 2015 Rv. 264631-01, N. 7893 del 2018 Rv. 272269-01, N. 7146 del 2021 Rv. 281477-01, N. 4497 del 2016 Rv. 265946-01, N. 44667 del 2016 Rv. 268679-01, N. 29248 del 2018 Rv. 272947-01, N. 14888 del 2021 Rv. 281040-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-01, N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

Sez. 6, Sentenza n. 24096 del 13/03/2025 Ud. (dep. **30/06/2025**) Rv. **288297-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: TASSELLI FABIO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 21/03/2024

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione - Differenze - Rapporto tra possesso e artifici e raggiri - Individuazione.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione va individuato nel rapporto tra possesso e artifici e raggiri che, nel primo caso, sono finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della "res" già nella sua disponibilità in ragione dell'ufficio o servizio ricoperto, mentre, nel secondo caso, hanno lo scopo di procurare al soggetto agente il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, di cui non ha la disponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 9, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15795 del 2014 Rv. 260154-01, N. 46799 del 2018 Rv. 274282-01, N. 10569 del 2018 Rv. 273395-01, N. 35852 del 2008 Rv. 241186-01

Massime precedenti Vedi: N. 11741 del 2023 Rv. 284578-01

Sez. 6, Sentenza n. 23344 del 12/03/2025 Cc. (dep. 23/06/2025) Rv. 288294-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: COMPAGNIA ITALIANA NAVIGAZIONE S.P.A.. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 30/12/2024

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Sequestro probatorio finalizzato all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente - Motivazione - Contenuto - Fattispecie.

In tema di mezzi di ricerca della prova, il sequestro probatorio finalizzato all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente deve essere motivato avendo riguardo alla fattispecie complessa che integra il "fumus" dell'illecito, comprendente, oltre al reato presupposto, l'interesse o il vantaggio dell'ente e il ruolo dell'agente, secondo i modelli di imputazione previsti dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, esplicitando altresì il nesso di pertinenza con i beni oggetto di sequestro e la loro funzione probatoria in ordine all'accertamento della responsabilità dell'ente medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del tribunale del riesame, che aveva confermato il decreto di sequestro di documenti e caselle di posta elettronica in uso ai dipendenti di una Compagnia di navigazione, motivando sulla configurabilità dei reati di falso e di corruzione contestati alle persone fisiche e non invece in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ascritto all'ente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 7, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 24, Costituzione art. 42, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46130 del 2023 Rv. 285348-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273548-01

Sez. 6, Sentenza n. 23333 del 12/03/2025 Ud. (dep. 23/06/2025) Rv. 288185-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: CHIAPPALONE SALVATORE. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 19/03/2024

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - "Steward" addetto alla verifica dei biglietti di accesso a eventi sportivi - Qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio lo "steward" addetto al controllo dei biglietti di accesso a eventi sportivi, in quanto l'attività svolta non gli consente di adottare atti conformativi verso i soggetti controllati e nei suoi confronti è estesa, limitatamente a specifici reati, la tutela penale prevista per i pubblici agenti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna per il delitto di corruzione propria di uno "steward" che, in cambio di una somma di denaro, aveva consentito l'ingresso a una partita di calcio a soggetti privi dei relativi biglietti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319, Cod. Pen. art. 320, Cod. Pen. art. 336 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 337 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 339 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 quater CORTE COST., Decreto Legge 17/08/2005 num. 162, Legge 17/08/2005 num. 210, Decreto Legge 12/11/2010 num. 187, Legge 17/12/2010 num. 217

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 26427 del 2016 Rv. 267298-01, N. 3932 del 2022 Rv. 282755-01, N. 6749 del 2014 Rv. 258995-01

Sez. 6, Sentenza n. 23335 del 12/03/2025 Ud. (dep. **23/06/2025**) Rv. **288243-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: VITALE LUCIANO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 03/06/2024

577001 PENA - IN GENERE - Richiesta di pena sostitutiva - Ammissibilità in astratto - Rigetto per inidoneità del programma di trattamento dell'UEPE - Esclusione - Acquisizione di informazioni utili - Necessità - Ragioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, qualora ritenga ammissibile, in astratto, la sostituzione della pena, non può rigettare la richiesta per inidoneità del programma di trattamento predisposto dall'U.E.P.E., ma è tenuto ad acquisire, anche mediante interlocuzioni con tale ufficio, le informazioni utili ad adottare una risposta sanzionatoria "individualizzata" che, in concreto, riduca il rischio di recidiva e favorisca il reinserimento sociale del condannato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13114 del 2025 Rv. 287803-01

Sez. 6, Sentenza n. 21292 del 07/03/2025 Ud. (dep. **06/06/2025**) Rv. **288182-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: OLIVERIO FRANCESCO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO CATANZARO, 26/02/2024

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti - Attribuzione del ruolo di partecipe - Dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia - Reciproco riscontro - Limiti - Necessaria indicazione del contributo.

Ai fini della prova della condotta di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, le plurime chiamate in correità possono fungere da reciproco riscontro, purché la loro convergenza valga a dimostrare non un generico "status" di appartenenza, bensì il contributo dinamico fornito dal soggetto al sodalizio.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18940 del 2017 Rv. 269658-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231670-01, N. 36958 del 2021 Rv. 281889-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 23472 del 26/02/2025** Ud. (dep. **24/06/2025**) Rv. **288245-01**

Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: PIREDDU CRISTIAN. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE ROMA, 31/10/2024

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Indebita percezione di erogazioni pubbliche in favore di società di persone - Omissione di informazioni da parte del socio sottoposto a misura di prevenzione personale - Reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta del socio e legale rappresentante di una società semplice che ottenga un contributo comunitario in favore dell'ente, omettendo di dichiarare, al momento della presentazione della domanda, di essere sottoposto a misura di prevenzione personale, in quanto, nelle società di persone, a differenza che nelle società di capitali, ai sensi degli artt. 83 e 85, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche i singoli soci sono tenuti a comunicare l'eventuale sussistenza di cause personali di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 stesso decreto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 83, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 85

Massime precedenti Vedi: N. 8707 del 2013 Rv. 255318-01

Sez. 6, **Sentenza n. 21291 del 14/02/2025** Ud. (dep. **06/06/2025**) Rv. **288275-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: ZINFOLLINO SAVINO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 11/03/2024

661104 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - Giudizio di rinvio relativo al riconoscimento di una circostanza aggravante - Sopravvenuta prescrizione del reato - Rilevanza - Esclusione.

In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21769 del 2004 Rv. 228593-01, N. 114 del 2019 Rv. 274828-01, N. 44949 del 2013 Rv. 257314-01, N. 43710 del 2015 Rv. 264815-01, N. 8039 del 2010 Rv. 246806-01, N. 12967 del 2007 Rv. 236462-01

Massime precedenti Difformi: N. 7548 del 2000 Rv. 216427-01, N. 4307 del 1998 Rv. 211070-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4904 del 1997 Rv. 207640-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 23329 del 12/02/2025** Ud. (dep. 23/06/2025) Rv. 288242-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: DAL MASO MONICA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 04/03/2024

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Sanzioni interdittive - Presupposto - Profitto di rilevante entità - Individuazione.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la rilevante entità del profitto del reato, richiesta quale condizione per l'applicazione all'ente di sanzioni interdittive, deve essere dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito, anche da quello soggettivo, determinato avendo riguardo alle caratteristiche dell'ente stesso e all'incidenza del suo arricchimento indebito rispetto alla specifica attività, al volume di affari, alla struttura d'impresa e alla posizione sul mercato dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 13 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 11209 del 2016 Rv. 266427-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13783 del 2025 Rv. 287756-02

Sez. 6, **Sentenza n. 21289 del 04/02/2025** Ud. (dep. 06/06/2025) Rv. 288236-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: P. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 16/02/2024

597025 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Condotta maltrattante - Mere "liti familiari" - Differenze - Indicazione.

In tema di maltrattamenti in famiglia, possono considerarsi espressione di "litigiosità familiare" e penalmente irrilevanti le condotte tra parti che si confrontano su un piano paritario, ancorché veementemente, ma riconoscendosi reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista, mentre è configurabile il delitto nel caso in cui un soggetto impedisce all'altro, mediante reiterate azioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero. (In motivazione, la Corte ha individuato, tra i criteri distintivi dei maltrattamenti in un contesto familiare di accesa litigiosità, l'assenza di ascolto dell'altrui volontà o giudizio, lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti in ragione dell'identità sessuale, il differenziale di potere legato ai ruoli di genere, con l'adozione di modelli di comportamento di costante unilaterale prevaricazione, l'approfittamento di altrui specifiche condizioni soggettive - di età, gravidanza, salute o disabilità - per esercitare un controllo coercitivo, tali da determinare, mediante offese, umiliazioni o ricatti, la soccombenza sempre della stessa parte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 37978 del 2023 Rv. 285273-01

Sez. 6, **Sentenza n. 23328 del 29/01/2025** Ud. (dep. 23/06/2025) Rv. 288184-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: TRIA POMPEO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 11/07/2023

SEZIONE SESTA

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Giudizio d'appello - Erronea dichiarazione di prescrizione del reato in primo grado - Regola di giudizio dell'evidenza della prova d'innocenza - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di prescrizione, nel caso in cui in grado di appello si accerti che, in mancanza di rinuncia dell'imputato, all'esito del giudizio di primo grado sia stata erroneamente dichiarata la prescrizione del reato, non trova applicazione la regola di giudizio che condiziona l'assoluzione alla sussistenza dell'evidenza della prova d'innocenza, ma la regola generale che, in presenza del dubbio sulla penale responsabilità, impone l'assoluzione dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01, N. 13539 del 2020 Rv. 278870-01, N. 17179 del 2002 Rv. 221403-01, N. 35490 del 2009 Rv. 244273-01

Sez. 6, Sentenza n. 24095 del 06/11/2024 Ud. (dep. 30/06/2025) Rv. 288248-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: SHALI WAL JAMIL (CUI 04Z90I7). P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 15/01/2024

666011 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - IMPUTATO - Violazione di norma processuale - Pregiudizio al diritto di difesa - Nullità - Estensione agli atti successivi - Limiti.

Quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., l'eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria e imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33261 del 2016 Rv. 267670-01

Massime precedenti Vedi: N. 33435 del 2006 Rv. 234353-01, N. 479 del 2016 Rv. 265854-01

GIUGNO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



Sez. 7, Ordinanza n. 20720 del 08/05/2025 Cc. (dep. **04/06/2025**) Rv. **287990-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: RANDACCIO PAOLO.

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO CAGLIARI, 06/09/2024

677030 SENTENZA - NULLITA' - Applicazione pena concordata in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. - Termine per proporre richiesta di concordato introdotto dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Inosservanza - Accoglimento della proposta - Nullità della sentenza - Esclusione - Ricorso per cassazione dell'imputato - Interesse a ricorrere - Esclusione - Conseguenze.

Non è affetta da nullità la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la proposta di accordo con rinuncia ai motivi di gravame, presentata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, stabilito a pena di decadenza, sia stata accolta dalla parte pubblica e l'eventuale ricorso, con cui l'imputato deduca l'intervenuta decadenza, è carente dell'interesse all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 47574 del 2019 Rv. 277546-01, N. 45287 del 2023 Rv. 285347-01, N. 10897 del 2025 Rv. 287790-01

Sez. 7, Ordinanza n. 21620 del 07/05/2025 Cc. (dep. **09/06/2025**) Rv. **288307-01**

Presidente: ROMANO MICHELE. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: GASHI DRILON (CUI 04IRI1Q).

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 25/09/2024

598051 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITA' O SU QUALITA' PERSONALI - False dichiarazioni sulle proprie qualità personali rese in sede di controllo - Applicabilità del principio "nemo tenetur se detegere" - Esclusione - Ragioni.

In tema di false attestazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità ex art. 495 cod. pen., non può trovare applicazione il principio "nemo tenetur se detegere", invocato da chi, a seguito di mero controllo da parte della polizia giudiziaria, abbia dichiarato il falso temendo, in caso di attestazione delle reali generalità, l'autoincriminazione ex art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 o altre conseguenze negative come l'espulsione, posto che il predetto principio opera solo nell'ambito di procedimenti sanzionatori, amministrativi o penali, già iniziati, e ha valenza recessiva rispetto al generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. (Vedi Corte cost. n. 111 del 2023).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 496, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 53656 del 2018 Rv. 275452-01, N. 3042 del 2011 Rv. 249707-01, N. 35276 del 2023 Rv. 285293-01, N. 23672 del 2021 Rv. 281406-01, N. 9746 del 2015 Rv. 262941-01, N. 33201 del 2024 Rv. 286786-01, N. 4264 del 2022 Rv. 282740-01, N. 44311 del 2024 Rv. 287384-03